



Net Insurance S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale
via Giuseppe Antonio Guattani, 4 • 00161 Roma
tel. +39 06 89326.1 • fax +39 06 89326.800
info@netinsurance.it • netinsurance@pec.netinsurance.it
www.netinsurance.it

POLIZZA CONVENZIONE N° 01/0606A/2026

ASSICURAZIONE COLLETTIVA RISCHI AGEVOLATI

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2026

In conformità a quanto previsto nel Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE 2021/2115 - D. M. prot. n. 0690710 del 22/12/2025 (Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura -PGRA- 2026)

SOCIETÀ

NET INSURANCE S.P.A.
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 ROMA

CONTRAENTE

Condifesa Verona CO.DI.VE
Viale del Lavoro 52
37135 Verona

Di seguito indicata Società

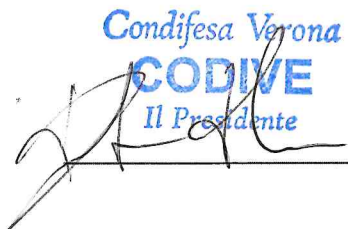
Di seguito indicato Contraente

La Società prende atto che il Contraente ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali in conformità a quanto previsto al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, Reg. Ue 2021/2115, 702/2014 e al Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026 (Decreto MASAF Prot. N. 0690710 del 22/12/2025), alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni degli associati al predetto Condifesa, alle condizioni, tariffe e modalità contenute nella presente Polizza Convenzione che ha effetto dalle ore 12.00 del 03/03/2026 e scade alle ore 12.00 del 31/12/2026.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione 2026.

Il Contraente

Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente



NET INSURANCE

L'Amministratore Delegato



(Andrea Battista)

Condizioni generali - Mod.Net_1/00606A/26_Ed. 2026_CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



Capitale Sociale 17.624.692 iv.
n. di REA RM948019
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
C.F. n. 06130881003 P.I. 06130881003
La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita.
La Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nei rami danni
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONI

- **Avversità catastrofali, di frequenza e accessorie**

2. Appendice n° 1 -DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI ALLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI POLIZZA

3. Appendice n° 2 - PATTUZIONI GESTIONALI

4. Appendice n° 3 - PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

5. Appendice n° 4 - PERIZIA D'APPELLO

6. Appendice n° 5- COASSICURATRICI PARTECIPANTI E LE LORO QUOTE

7. Allegato n° 1 - PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

8. Allegato n° 2 - TARIFFE DI PREMIO

In conformità a quanto previsto nel Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE 2021/2115 – D. M. prot. n. 0690710 del 22/12/2025 (Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura –PGRA- 2026)

Norme che regolano l'assicurazione in generale

In caso di diversità fra le Condizioni di Assicurazione che seguono e quelle riportate nelle Condizioni Speciali e negli Allegati, avranno a tutti gli effetti efficacia queste ultime.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

APPEZZAMENTO

Porzione di terreno, avente superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella polizza, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi appezzamenti a sé stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attiva.

ASNACODI e COORDIFESA

Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa che normalmente sono i Contraenti delle polizze collettive sottoscritte in nome e per conto dei propri soci aderenti.

ASSICURATO

Il soggetto, imprenditore agricolo, le cui produzioni sono oggetto dell'assicurazione, socio del Contraente. È possibile assicurare esclusivamente l'Azienda Agricola avente l'apposito fascicolo aziendale aggiornato, con relativo identificativo CUAA.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTECCHIMENTO

Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia.

CARENZA



Periodo che intercorre tra il momento della stipulazione di un contratto di Assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene efficace.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

L'adesione alla Polizza-Collettiva, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Gestione Individuale del Rischio;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura;
- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- l'indicazione della presenza o meno di polizze non agevolate e polizze integrative individuali (come previsto dal PGRA 2026) con indicazione del numero, per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata che deve essere convalidato dal Contraente;

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, impiegando acqua irrigua consortile o da pozzo privato regolarmente denunciato alla Pubblica Amministrazione.

CONTRAENTE

Il Consorzio di Difesa o il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

DECORRENZA DELLA GARANZIA

Data e ora a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente operante ed efficace per singola avversità atmosferica.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'intermediario della polizza a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato tassativamente, entro tre giorni dalla data in cui l'evento si è verificato o dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FASCICOLO AZIENDALE

Identificato dal codice fiscale CUAA, il fascicolo aziendale contiene i dati anagrafici, l'ubicazione dell'azienda, dati di produzione ed ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione.

Deve essere obbligatoriamente aggiornato ogni anno prima del perfezionamento dei contratti assicurativi.

FRANCHIGIA

Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore in modo che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato.



È espressa in percentuale o in valore assoluto e si applica sulla somma assicurata iniziale o ridotta e rimane in ogni caso a carico dell'assicurato qualunque sia l'entità del danno subito.

FRANCHIGIA SCALARE

Forma particolare di franchigia che varia in funzione della percentuale di danno; all'aumentare della percentuale di danno la franchigia scende fino a raggiungere un livello minimo oltre il quale rimane costante, pur aumentando la percentuale di danno;

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola, così come definiti dall'art 9 del Reg. 1307/2013 (Pagamenti diretti) e dalle norme nazionali all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Somma dovuta dall'assicuratore in caso di sinistro a titolo di risarcimento del danno subito a seguito di un danno provocato dagli eventi atmosferici risultanti dal certificato di assicurazione, sui beni oggetto di polizza, denunciato secondo le norme contrattuali.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati ed in tempi opportuni, con l'intenzione di fornire la quantità d'acqua fisiologicamente necessaria alla coltura per una produzione ordinaria.

LIMITE DI INDENNIZZO

la percentuale della somma assicurata per singola partita interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

la comunicazione alla Società, dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia ed eventuale presenza di certificati integrativi non agevolati.

P.G.I.R.

Il Piano di Gestione Individuale del Rischio di cui all'allegato 2 punto 1) del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2025, elaborato nell'ambito del SGR sulla base delle scelte dell'Agricoltore nel proprio Fascicolo Aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'Agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative.

PGRA

Il Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in base alle vigenti leggi.

PARTITA

Il Valore della Produzione assicurata, univocamente identificato, presente su ciascun Appezamento, costituisce l'unità assicurativa. Le Partite dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina e/o antigrandine e antibrina, afferiscono a Tipologie colturali differenti come stabilito dal PGRA corrente.

POLIZZA-COLLETTIVA



Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

POLIZZA di REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società emesso in conformità alla polizza - convenzione ed in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.

PREMIO

È la somma complessiva dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo delle garanzie prestate, composto dal premio di tariffa ed eventuali imposte.

PREZZO

I prezzi vengono stabiliti fra la Società ed il Contraente e devono rispettare eventuali limiti decretati dal MASAF.

PRODOTTO

Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA vigente.

PRODUZIONE

Il risultato dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata all'interno di un territorio comunale e riferita a ciascuna tipologia di prodotto vegetale.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione (Dop, Igp, Docg ecc) sono assicurabili nei limiti produttivi previsti dagli stessi disciplinari.

RIDUZIONE

Il capitale assicurato può essere ridotto a seguito di danni causati da eventi non in garanzia, determinando una riduzione conseguente del premio di polizza in base ai giorni di mancata garanzia sulla parte di rischio ridotto.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose alle produzioni assicurate. Rappresenta l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione ed al suo verificarsi scatta l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

SCOPERTO

Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato e si applica sull'indennizzo.

SEMINA

L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, denunciata dall'assicurato secondo le norme contrattuali.

SOCIETA'

L'Impresa Assicuratrice (e le eventuali imprese Coassicuratrici) che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

SOGLIA

Limite di danno, espresso in percentuale, riferito ad azienda/comune/prodotto, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

TIPOLOGIA COLTURALE

È la coltura assicurabile così come definita dal P.G.I.R. in vigore.

TRAPIANTO

Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VALORE ASSICURATO

È il risultato della moltiplicazione della resa assicurata per il prezzo unitario.

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nel PGRA vigente e nelle Condizioni Speciali.

La varietà può essere coltivata in più appezzamenti appartenenti all'azienda agricola purché collocati all'interno di un medesimo Comune.

Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate alla produzione di vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., ed uve per selezioni speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Avversità atmosferiche, come di seguito nominate.

Premesso che:

A) per gli eventi Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;

per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

B) gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;

- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

1) AVVERSITA' CATASTROFALI

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 (zero) gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Siccità: condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent'anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3 mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Alluvione: calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli

effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

2) AVVERSITA' DI FREQUENZA

Grandine: acqua congelata in atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Vento forte: fenomeno ventoso, che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, che determinano una perdita quantitativa dello stesso prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 metri di altezza previsti dalla scala Beaufort.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiori ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni quantitativi alle produzioni assicurate.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

3) AVVERSITA' ACCESSORIE

Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature di almeno 40° centigradi rilevate ad un'altezza non inferiore a 1,50 m. dal suolo) che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti negativi determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione quantitativa della produzione.

Vento caldo: movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud est e sud ovest abbinato a una temperatura di almeno 40° (rilevata ad un'altezza non inferiore a 1,50 m. dal suolo) che per durata e/o intensità arrechi danni quantitativi al prodotto, nei trenta giorni antecedenti la raccolta.

Ondata di calore: periodo di tempo prolungato, esclusivamente nei mesi di luglio e agosto, con temperature di almeno 40° C per almeno sei ore al giorno e per almeno sette giorni consecutivi, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C, mentre quella massima è superiore alla temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

Sbalzo Termico: variazione brusca e repentina della temperatura (almeno 12°C), che resta comunque superiore a 0°C, che, limitatamente alla fase di fioritura, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad ogni fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei 4 (quattro) giorni che precedono e dei 4 (quattro) giorni che seguono l'evento e, comunque, rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali.

Dati agrometeorologici - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti (tra cui la società RADAR Meteo) o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di riferimento, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al +/- 10% per tutti gli eventi ad eccezione del Vento Forte.

Il rispetto dei dati di area di cui sopra, dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

DEFINIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI DI QUALITA' ALLA FRUTTA E VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE INSERITI NELLE CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

PRODOTTO FRUTTA

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI DI QUALITA' ALLA FRUTTA

DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità, ai termini di cui alle tabelle convenzionali sono attribuiti i seguenti valori:

a) LESIONE

qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia.

MINIMA è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.

LIEVE è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.

MEDIA è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.

NOTEVOLE è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7 e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

N.B.: 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI

B1) Drupacee e actinidia

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli
QUALCHE	fino a 4	fino a 3
PIÙ	da 5 a 9	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 9	oltre 7

B2) Pomacee

	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	fino a 5	fino a 4
PIÙ	da 6 a 10	da 5 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

C) ONDULAZIONE

Fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

TRACCIA è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto;

D) DEFORMAZIONE

Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

LIEVE la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Fermo il disposto dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

E) LESIONE RIPARATA

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

- incisioni lievi al mesocarpo - il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- incisioni medie al mesocarpo - il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- incisioni profonde al mesocarpo - il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo.

Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| Qualche | - da 1 a 3 incisioni |
| Più | - da 4 a 7 incisioni |
| Numerose | - oltre 7 incisioni. |

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti dagli eventi in garanzia, nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi, il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

POMACEE

Definizioni e frequenza:

Lesione: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

Lacerazione: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

Svettamento: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

Stroncatura: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Rada: fino a 9 sull'intera pianta.

Qualche: da 10 fino 14 sull'intera pianta.

Numerose: maggiore di 14 sull'intera pianta.

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

cm.50 a cm.100 per il pero;

cm.60 a cm.110 per il melo.

DRUPACEE

Definizioni e frequenza:

Lesione: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere minore a cm.1,5 o maggiore a cm.1,5.

Lacerazione: ferita estesa (di norma ma non necessariamente maggiore a cm.2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Rada: fino a 9.

Qualche: da 10 fino 14 sull'intera pianta.

Numerose: maggiore di 14 sull'intera pianta.

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

cm.40 per tutta la lunghezza dell'astone sul pesco.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE, AI SENSI DELLE LEGGI NAZIONALI E DEI REGOLAMENTI COMUNITARI VIGENTI

Art.1. Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile.

Art.2. Oggetto delle garanzie

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità, se previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato dalle avversità atmosferiche assicurate indicate sul certificato di assicurazione, se è stato pagato il relativo premio:

- **gelo, brina:** per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, morte di gemme e fiori, alterazioni della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi, formazioni di cristalli di ghiaccio nei tessuti cellulari;
- **siccità:** per mancata resa produttiva dovuta alla diminuzione del contenuto idrico del terreno;
- **alluvione:** per mancata resa produttiva dovuta ad asfissia o sradicamento parziale o totale del prodotto;
- **grandine:** per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;
- **vento forte:** per la perdita quantitativa di prodotto dovuta ai soli effetti meccanici diretti;
- **eccesso di neve:** per i soli effetti meccanici sulla pianta o parte di essa con compromissione della produzione;
- **eccesso di pioggia:** per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale (tranne quanto previsto dalle Condizioni Speciali per il prodotto Uva);
- **colpo di sole, vento caldo, ondata di calore:** per i soli effetti negativi diretti quali scottature, lesioni e alterazioni dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, degli organi riproduttivi, avvizzimenti;
- **sbalzo termico:** la garanzia è limitata alla fase fenologica di fioritura, tale da provocare una diminuzione della produzione.

Per tutte le garanzie, il danno di qualità viene riconosciuto se previsto dalle Condizioni Speciali. La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto ed è relativa ad un solo ciclo produttivo. Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

Art.3. Produzioni vegetali assicurabili, prezzi e comuni ammessi

Sono definiti annualmente dal Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura.

Art.4. Quantitativi assicurabili

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 102/04, per ciascun prodotto assicurato è obbligatoria la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno dello stesso comune.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'Assicurato attesta sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

Tutte le produzioni sono assicurabili in osservanza ai regolamenti UE e delle direttive del PGRA vigente.

Art.5. Garanzie prestate (secondo quanto previsto dal Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura approvato con Decreto MASAF Prot. N. 0690710 del 22/12/2025)

Avversità catastrofali
ALLUVIONE, GELO E BRINA, SICCITA'.
Altre avversità di cui:
Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE, ECCESSO DI PIOGGIA, GRANDINE, VENTI FORTI

Avversità accessorie (proponibili solo con polizza Mod. A oppure solo dopo autorizzazione espressa dalla Società)

COLPO DI SOLE - VENTO CALDO - ONDATA DI CALORE - SBALZI TERMICI.

Tipologie di polizza:

A) - polizze che coprono l'insieme delle avversità: (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

B) - polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e almeno una avversità di frequenza a cui possono essere aggiunte, solo dopo autorizzazione espressa dalla Società (in mancanza della quale la garanzia non opera), eventualmente le avversità accessorie;

C) - polizze che coprono almeno una delle avversità di frequenza a cui possono essere aggiunte, solo dopo autorizzazione espressa dalla Società (in mancanza della quale la garanzia non opera), eventualmente le avversità accessorie.

La garanzia siccità può essere prestata unicamente per le colture irrigue.

Il danno causato da siccità è risarcibile solo a seguito di esaurimento di acque superficiali (bacini naturali e/o artificiali) che riduca e impedisca l'irrigazione.

La Società e il Contraente verificano in collaborazione la situazione direttamente sul campo denunciato, valutando la situazione aziendale nonché l'eventuale danno d'area per tentare di trovare una decisione di comune accordo.

In mancanza di accordo lo stato di siccità denunciato dovrà essere documentato da apposita dichiarazione certificata dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.

Tale dichiarazione dovrà indicare specificatamente il periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'individuazione dei terreni coinvolti.

Art.6. Soglia di accesso al risarcimento

L'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di una soglia di accesso al risarcimento pari al 20% della produzione ottenibile; conseguentemente, le perdite dovute ad eventi assicurati che non superano la già menzionata soglia, non sono risarcibili ai termini della presente polizza.

La soglia viene calcolata con riferimento alla totalità della produzione della stessa specie vegetale in un medesimo Comune, escludendo tuttavia dal calcolo le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva assicurate con separato certificato di assicurazione.

Al superamento della predetta soglia, il danno verrà risarcito applicando, per ogni partita assicurata, la franchigia contrattuale (fissa o scalare) convenuta in base a quanto indicato nelle Condizioni Speciali, lo scoperto e il limite d'indennizzo se previsti.

Nel caso di assicurazione con franchigia scalare si applicherà nella misura indicata nell'ultimo bollettino di campagna emesso. Ai fini del calcolo dell'indennizzo, non è vincolante la Franchigia riportata dal perito sul medesimo bollettino, ma prevale quanto indicato in Polizza.

Art.7. Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia espressa in centesime parti del risultato della produzione risarcibile in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sul certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico elemento di prova.

a) Al verificarsi dell'avversità **grandine:** la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione e non potrà essere inferiore a quanto di seguito riportato:

- Prodotti a franchigia minima 30%:

barbatelle di vite, gemme di meli, impianto di piante da frutto, impianto di vigneto con barbatelle, piante da frutta, nesti di vite, orticole da seme, peperoncino piccante, peperoni, piante di olivo, piante legnose ornamentali, piante ornamentali in vaso, piantine da legno (impianto), piantine di noce, piantine ortensi, pioppelle, pioppi, pistacchio, roverelle micorizzate, talee di vite madre, vivai di mirtilli, vivai di ortensie.

- Prodotti a franchigia minima 20%:

aglio, albicocche, astatici (fiore), astri (fiore), basilico, bietola rossa (radice), bietola da zucchero (radice), broccolo (pianta), broccoletti, cavolfiore (pianta), cavolo verza e cappuccio (pianta), cetriolo (pianta), ciliegie, cipolla/cipollina, cocomeri, colture arboree da biomassa, erbacee da biomassa, fiori di zuccina, fragole, fronde ornamentali, lamponi, mandorle, melanzane, meloni, mirtillo, mirto, more, nettarine, pesche, radicchio, ribes, scalogno, sugar baby, susine, tabacco Kentucky, tabacco, zafferano (pistilli), zucche, zucchine.

- Prodotti a franchigia minima 15%:

actinidia, alchechengi, aneto, anice, arachide, asparago, azalee, bieta (foglie), cachi, camomilla (fiore), canapa (fibra), canna palustre, capuli, cardo, carota (radice), carrube, castagne, ceci, cicerchia, clivie (fiore), coriandolo, cotone, cicoria, crisantemi, erba medica, erba palustre, erbai di graminacee, di leguminose, misti, di frumento, di mais, facelia, fagioli, fagiolini (pianta), fave, favino, feijoa, fichi, fieno di lupinella, finocchio (pianta), frutta (in genere), giuggiola, gladioli (fiore reciso), insalata, insalata indivia (pianta), kiwano, lattuga (pianta), lavandino, lenticchie, lillium (fiore), lino (fibra), loietto, lupini, mele, menta, miglio, nocciole, noci, panico, passiflora, patate, pepino, pere, piselli, pomodoro, porro (pianta), prato, prato pascolo, prato polifita, prezzemolo (pianta), radici amare, rapa (cime), rapa rossa (radice), ravanello (radice), ravizzone, rododendri, rosa canina, rose (fiore), rucola (pianta), salvia sclarea, santoreggia, sedano (pianta), senape, spinacio (pianta), statici, sulla, trifoglio (pianta), zafferano (bulbi).

- Prodotti a franchigia minima 10%:

tutti i prodotti sopra non elencati si intendono a franchigia minima 10%.

b) Per l'avversità **vento forte** e limitatamente ai prodotti di seguito indicati la franchigia minima, **che non può mai essere inferiore a quella della grandine**, è fissa e assoluta e pari al:

- 15% per girasole;
- 20% per riso;
- 30% per mandorle, nocciole, noci, olive, pere, susine.

Per tutti gli altri prodotti la franchigia minima per il vento forte è fissa e assoluta e pari a quella della grandine.

Nel caso in cui la franchigia indicata sul certificato di assicurazione per l'avversità grandine, risulti superiore all'aliquota di franchigia del vento forte ivi prevista, anche quest'ultima assumerà la medesima entità.

In caso di franchigie fisse differenti per le avversità grandine e vento forte, al verificarsi di denunce con richiesta di perizia da grandine e vento forte sulle stesse partite, la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore su tutte le partite interessate del certificato.

c) Per le avversità **eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole, vento caldo, ondata di calore, sbalzo termico** singole o combinate fra loro, previste dal Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura e indicate sul contratto di assicurazione, è prevista la franchigia minima fissa e assoluta del 30%.

d) Per **alluvione, gelo/brina e siccità**, l'aliquota di franchigia minima da applicare in detrazione al danno, causato da tali avversità sul prodotto in garanzia, **è fissa e assoluta del 40%.**

Per danni combinati, che derivano da più eventi indicati nei punti precedenti a), b) e c), la franchigia è fissa e assoluta e pari all'aliquota maggiore prevista tra le garanzie denunciate.

Per i danni combinati, che derivano da uno o più eventi indicati nei punti a), b) e c) con almeno uno da eventi indicati al punto d), la franchigia applicata è pari al:

- **40% se i danni di cui al punto d) sono uguali o superiori al 40%;**
- **la percentuale di danno di cui al punto d) se questa è compresa tra il 31% e il 39%;**
- **30% se i danni di cui al punto d) sono uguali o inferiori al 30%.**

Esempio di liquidazione Fr. 30 complessiva su Gr. (a fr.10% - 15%) V. Forte (idem) e altre avversità a fr. 30%:

-primo danno (es. Grandine) 20%; liquidati 10 punti di indennizzo (con fr. Gr. al 10% in questo caso)

-danno successivo (**NON** Grandine o Vento Forte, per i quali si continuerebbe a liquidare normalmente), altra avversità a fr. 30; danno stimato pari al 40% (ma sull'80% del capitale, poiché si deducono i 20 punti per la Grandine), quindi 32% di danno (cioè, 40x80). Perciò danno complessivo 52% - Franchigia complessiva 30% = 22% indennizzo

Esempio di liquidazione con danni combinati anche con Avversità Catastrofali:

-primo danno (es. Gelo) 32%; liquidato 0 (zero) indennizzo

-danno successivo Grandine 30% (ma sul 68% del capitale, poiché si deducono i 32 punti di Gelo), quindi 20% di danno (cioè, 30x68). Perciò danno complessivo 52% - Franchigia complessiva 32% = 20% indennizzo

Franchigia Scalare

Per i danni combinati da grandine e/o vento forte (qualora la franchigia di queste avversità sia inferiore al 30% e sia stata scelta una garanzia con Franchigia Scalare), la franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella, in relazione alla parte di danno dovuto solo a grandine e/o vento forte rispetto alle altre avversità:

Danno %	Franchigia %	Franchigia %	Franchigia %
Grandine e/o Vento Forte	Min 10%	Min 15%	Min 20%
31	28	28	28
32	26	26	26
33	24	24	24
34	22	22	22
35	20	20	20
36	18	18	
37	16	15	
38	14		
39	12		
40	10		

Per danni grandine e/o vento forte, combinati con uno o più eventi indicati nei precedenti punti c), d), la franchigia è fissa e assoluta e pari all'aliquota maggiore prevista tra le garanzie denunciate, non trovando più applicazione la tabella sopra rappresentata.

Il Contraente

Condifesa Verona
CODIVE
 Il Presidente

NET INSURANCE

L'Amministratore Delegato



(Andrea Battista)

Art.8. Limite di Indennizzo

La percentuale della somma assicurata oltre la quale non viene corrisposto indennizzo.

Il limite di indennizzo sulle avversità **Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Colpo di sole, Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo**, è pari all'80% del valore assicurato al lordo della franchigia;

Il limite di indennizzo sulle avversità **Alluvione, Gelo/Brina, Grandine, Siccità, Vento Forte** è pari al 90% del valore assicurato al lordo della franchigia, con le seguenti altre limitazioni:

- sui prodotti Seminativi (Cereali, Mais e Oleaginose), per i danni causati da **Siccità** è previsto il limite d'indennizzo del 60%, lordo franchigia, **a soglia**.

Relativamente alla garanzia vento forte sul prodotto tabacco, essa riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco e il limite di indennizzo è pari al 50% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia.

Nel caso di danni combinati, ogni garanzia mantiene il proprio limite di indennizzo.

Nell'ambito del territorio individuato da ogni provincia, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi afferenti alle avversità con conseguenze catastrofali (limite di indennizzo aggregato), l'importo superiore al:

- 25% del valore assicurato provinciale complessivo dalla Società, per ciascuno dei gruppi di prodotto Uva e Frutta
- 20% del valore assicurato provinciale complessivo dalla Società, per ciascuno dei gruppi di prodotto Cereali, Mais, Oleaginose, Orticole e Pomodoro.

Al superamento di detti limiti provinciali di indennizzo, la Società procederà alla loro rideterminazione proporzionale per ogni richiesta di assicurazione, per ricondurli nell'ambito delle percentuali massime stabilite territorialmente.

Il Contraente



NET INSURANCE

L'Amministratore Delegato



(Andrea Battista)

Art.9. Scoperto

È un'ulteriore parte del danno indennizzabile che può essere a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro.

L'importo dello scoperto è applicato sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo.

Per i prodotti Erbacei – Orticoli in genere (inclusi Cocomeri, Meloni e Pomodoro) da consumo fresco e da industria, per i danni causati da Eccesso di Pioviggia, al danno risarcibile a termine di polizza verrà applicato uno scoperto del 20%.

Per tutti i prodotti: limitatamente all'avversità Siccità qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato, al danno risarcibile a termine di polizza verrà applicato uno scoperto del 20%.

Il Contraente



NET INSURANCE

L'Amministratore Delegato



(Andrea Battista)

Art.10. Decorrenza e cessazione della garanzia

Le garanzie decorrono per ogni singolo certificato di assicurazione:

- a) per gli eventi **grandine e vento forte**: dalle ore 12.00 del **terzo giorno successivo** a quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali;
- b) per gli eventi **alluvione, eccesso di neve, eccesso di pioggia e gelo/brina**: dalle ore 12.00 del **dodicesimo giorno successivo** a quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

c) per gli eventi **colpo di sole, ondata di calore, sbalzo termico, vento caldo e siccità:** dalle ore 12.00 del trentesimo giorno **successivo** a quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato di assicurazione. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine. Il rifiuto della predetta convalida da parte del Contraente dovrà essere comunicato alla Società, e per conoscenza all'intermediario assicurativo, a mezzo telegramma o posta certificata (agricolture@pec.acrisure.it), entro 15 (quindici) giorni dalla notifica di copertura (A500), motivandone le ragioni.

Se entro il suddetto termine, il Contraente non avrà opposto alcuna contestazione, la notifica si intende valida e l'assicurazione efficace fin dall'inizio, la Società si obbliga quindi a rispondere di eventuali danni subiti dagli Assicurati e il Contraente si obbliga a versare il premio alla stessa Compagnia, entro le date concordate con la presente Convenzione.

Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso per qualsiasi causa totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato che si impegna a corrispondere alla Società.

La garanzia grandine cessa a maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto, o al massimo al 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In ogni caso, per le avversità riportate di seguito, la garanzia non può essere protratta oltre le date indicate.

Le garanzie alluvione, colpo di sole - vento caldo - ondata di calore, sbalzo termico, eccesso di neve, eccesso di pioggia, siccità e vento forte cessano 15 giorni prima della maturazione di raccolta del prodotto o dell'inizio della raccolta (per le colture con raccolta scalare, si intende per ogni scaglione di raccolta) o della eventuale data di cessazione prevista per la grandine e comunque alle ore 12.00 del 10 ottobre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

La garanzia gelo/brina (autunnale) cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta del prodotto o dell'inizio della raccolta (per le colture con raccolta scalare, si intende per ogni scaglione di raccolta) o della eventuale data di cessazione prevista per la grandine e comunque alle ore 12.00 del 31 ottobre.

Per il girasole, la cessazione delle garanzie per tutte le avversità, esclusa la grandine, è fissata comunque alle ore 12,00 del 30 settembre.

La garanzia vento forte per il prodotto actinidia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta del prodotto o dell'inizio della raccolta e comunque alle ore 12,00 del 1° ottobre.

La garanzia vento forte per i prodotti fragole e fragoline cessa, comunque, alle ore 12,00 del 15 settembre.

Per i prodotti noci, mandorle, nocciole e castagne, la garanzia Vento Forte cessa trenta giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

Art.11.Durata della copertura

Le coperture per la grandine cessano alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali e dall'Art.10.**Decorrenza e cessazione della garanzia.**

Art.12.Obblighi dell'assicurato

L'Assicurando ha l'obbligo di assicurare il valore della produzione ottenibile aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune.

Art.13. Pagamento del premio

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente in unica soluzione alla data contrattualmente convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.

Art.14. Doveri dell'Assicurato

L'Assicurato si impegna ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti fino al raccolto. **Tale impegno si intende valido anche in caso di danno.**

Art.15. Assicurazione presso diversi assicuratori

La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve ricomprendere l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale, come risultante nel Piano di coltivazione.

L'Assicurazione di un determinato prodotto risultante nel Piano di coltivazione all'interno di un singolo comune, dunque, deve essere unico e non può essere assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della *Soglia* si farà riferimento al totale prodotto esistente nel certificato del medesimo comune.

Art.16. Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art.17. Rettifiche conteggi

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati alla Società entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti, a pena di decadenza.

Art.18. Modifiche dell'assicurazione ed aggravamento o diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che comporti un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato, indicando gli estremi della variazione intervenuta. La Società si riserva di accettare o meno il nuovo rischio, dando comunicazione scritta.

Art.19. Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali e il fascicolo aziendale relativi alle produzioni assicurate al fine della definizione del danno.

Art.20. Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare, la Società non è obbligata in nessun caso, poiché non rappresentano calamità naturali assicurabili, per:

- d) danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione, dovuta a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- e) danni conseguenti ad errate e/o vietate pratiche agronomiche o colturali e allettamenti conseguenti ad errate concimazioni;
- f) danni derivanti dal cedimento di impianti e strutture non realizzate a regola d'arte;
- g) danni derivanti da errata manutenzione dei canali e degli argini e dal non corretto livellamento del terreno;

- h) l'aggravamento dei danni coperti da garanzia dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche (trattamenti antiparassitari, ecc.) successive all'evento indennizzabile;
 - i) danni indiretti (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
 - j) danni derivanti da oggetti e cose trasportati dal vento (esempio: granelli di sabbia, ecc.);
 - k) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
 - l) formazione di ruscelli, inondazione;
 - m) danni verificatisi a colture su terreni di golena (intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena) a seguito di inondazione e/o alluvione;
 - n) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
 - o) danni causati da animali selvatici o allo stato brado;
 - p) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
 - q) danni conseguenti a fitopatie e infestazioni da artropodi;
 - r) danni causati da incendio;
 - s) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
 - t) danni causati da innalzamento della falda idrica e da cuneo salino;
 - u) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- e non è inoltre obbligata in nessun caso, per:
- v) danni dovuti all'avversità Eccesso di Pioggia sul prodotto Ciliegie (la garanzia non è prestabile nemmeno con la polizza di tipo A, quindi è esclusa la sua autorizzazione);
 - w) danni dovuti all'avversità Siccità su colture non irrigue;
 - x) danni dovuti alle avversità Colpo di Sole, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Vento Caldo, sui prodotti Orticoli (le garanzie non sono prestabili nemmeno con la polizza di tipo A se non dietro autorizzazione espressa della Società)

Il Contraente

A blue ink signature over a stamp that reads 'Condifesa Verona CODIVE Il Presidente'.

NET INSURANCE

L'Amministratore Delegato

A black ink signature.

(Andrea Battista)

Art.21.Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

Salvo patto contrario non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 23 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Tale danno sarà escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art.22.Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita o sulla produzione assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la

domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da una delle avversità assicurate purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Art.23.Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Intermediario della Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento, nel caso di danni da gelo/brina e sbalzo termico la denuncia deve essere inoltrata entro le 36 ore successive all'evento, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) L'assicurato, inoltre, deve dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti risarcimento;
- c) segnalare l'entità presumibile del danno per singola avversità;
- d) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- e) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo Art. 31 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- f) mettere a disposizione dei Periti la planimetria catastale degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il fascicolo aziendale e il quaderno di campagna;
- g) informare i Periti di altri contratti non agevolati stipulati per il medesimo prodotto nell'ambito dello stesso Comune.
- h) **per la garanzia siccità, fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.**

L'inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi, di cui ai commi a, b, c, d, e, f, g, h del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio prevista dall'Art.21 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

L'assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro Grandine per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'evento denunciato e fino a 20 (venti) giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto, intendendosi per tale quella relativa alla varietà più precoce.

Per le altre avversità è consentita entro 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento dell'evento indicato sulla denuncia per memoria.

Art.24.Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art.25.Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è definito direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato.

Art.26.Mandato del perito

Il Perito di cui all'Art.25 - *Modalità per la rilevazione del danno*, deve:

- a) stabilire l'epoca più idonea per la perizia;
- b) accertare la data in cui l'evento in garanzia si è verificato;

- c) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso; detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro;
- d) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- f) accertare, nel caso di avversità diverse dalla grandine, se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- g) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'Art.31 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- h) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo Art.27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art.27. Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive al fine di verificare lo stato delle colture, per valutare gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella presente assicurazione; in tale caso il Perito procederà alla quantificazione del danno mediante un Bollettino di perizia. Il Perito, in occasione di ogni visita preventiva, può redigere una relazione della perizia.

La quantificazione definitiva dei danni avverrà solamente in fase di perizia definitiva che sarà svolta in prossimità dell'epoca di raccolta.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;**
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:**
 - **le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;**
 - **le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali;**
 - **dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti vengono detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi verificatisi prima della decorrenza della garanzia (art. 21) e alla franchigia, come stabilito all'art. 7 - Franchigia.**

L'indennizzo dovuto si determina applicando la percentuale di danno come sopra determinato al valore risarcibile, che è parte di quello assicurato indicato sul Certificato di assicurazione, con il limite di indennizzo e l'eventuale scoperto, così come stabilito *agli artt. 8 Limite di indennizzo e 9 Scoperto*.

Se il danno totale non è espresso da numeri interi viene arrotondato per difetto o per eccesso.

Art.28.Risultanze della perizia

I risultati di ogni perizia definitiva con quantificazione del danno, con eventuali "Riserve" ed "Osservazioni" formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del Bollettino di Campagna sarà consegnata o spedita, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, *art. 33 - Perizia d'appello*, al domicilio dell'Assicurato risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'Art.33 - *Perizia d'appello*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art.29.Riserve ed Osservazioni nel Bollettino di campagna

Le "Riserve" sono constatazioni di difformità fra quanto dichiarato dall'Assicurato nel certificato di assicurazione o nella denuncia di danno e quanto riscontrato dal perito al momento della stima.

Detti elementi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio. Le "Osservazioni" sono puntualizzazioni del perito estimatore.

Art.30.Richiesta di perizia anticipata

Qualora, a seguito di danni gravissimi per sinistri avvenuti nei primi stadi di sviluppo del prodotto coltivato, l'Assicurato voglia eseguire degli interventi colturali straordinari, può presentare formale richiesta a mezzo posta elettronica certificata a agriservices@pec.acrisure.it o telegramma, alla ACRISURE AGRISERVICES SRL, Via Lovanio, 6 - 00198 ROMA che si riserva di comunicare l'accettazione o il respingimento della domanda da parte della Società dopo aver disposto un sopralluogo da parte di un Perito da essa incaricato, che deve rilasciare relazione scritta.

Art.31.Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare, almeno tre giorni prima dell'inizio, il Contraente e la Società a mezzo telegramma alla ACRISURE AGRISERVICES SRL, Via Lovanio, 6 - 00198 ROMA o posta elettronica certificata a agriservices@pec.acrisure.it.

Egli deve, altresì, lasciare regolari campioni (Art.32 - *Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta*) per la stima del danno.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito secondo le norme di cui agli Art.26 - *Mandato del Perito* e Art.27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente ed entro tre giorni dalla sua esecuzione, copia della perizia di cui al comma precedente a mezzo lettera raccomandata alla ACRISURE AGRISERVICES SRL, Via Lovanio, 6 - 00198 ROMA oppure posta elettronica certificata ad agriservices@pec.acrisure.it.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art.32.Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta

I campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento su cui insiste la produzione assicurata pari almeno al 3% della superficie complessiva e comunque almeno un filare in caso di piccoli appezzamenti arborei. Ferma

comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui all'Art.23 - *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della produzione assicurata salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Art.33.Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a: ACRISURE AGRISERVICES SRL, Via Lovanio, 6 - 00198 ROMA a mezzo raccomandata, telegramma oppure posta elettronica certificata ad **agriservices@pec.acrisure.it** indicando nome e domicilio del proprio Perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 - *Modalità per la determinazione del danno*.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal Perito nominato dall'Assicurato e da due Periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva come Terzi Periti.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito solo tra i nominativi previsti nell'elenco presente nella Polizza Collettiva.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due Periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato sempre fra i nominativi indicati nell'elenco presente nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei tre Periti, così nominati, sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito, scelto secondo le modalità sopra descritte, dovrà avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art.34.Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di denuncia i campioni previsti dall'Art.32 - *Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e la richiesta si intende decaduta ai sensi dell'Art.27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Quando la Società non abbia designato come proprio il Perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art.23 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Art.35.Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I Periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia in forma libera, allegando un nuovo Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali nel qual caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria mentre per eventuali errori materiali di conteggio si rinvia a quanto previsto dall'Art.17 - *Rettifiche dei*

conteggi. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del Terzo. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.36. Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, deve essere effettuato, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nell'apposita Polizza Convenzione.

Nel caso il Contraente comunichi nei termini previsti, l'inadempienza dell'Assicurato circa il mancato versamento al Consorzio di Difesa del contributo assicurativo ed associativo a suo carico per la presente assicurazione, la Società provvederà a versare direttamente al Consorzio di Difesa l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Consorzio di Difesa, attestante tale avvenuto pagamento, null'altro la Società sarà tenuta a riconoscere all'Assicurato in forza alla presente assicurazione.

Art.37. Decadenza dai diritti contrattuali

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art.38. Foro competente

Foro competente, è esclusivamente quello della sede del Contraente.

Art.39. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art.40. Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da uno degli elementi in garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o posta elettronica certificata a ACRISURE AGRISERVICES SRL, Via Lovanio, 6 - 00198 ROMA agriservices@pec.acrisure.it questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta dalla Società a titolo di indennizzo anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione scritta della suddetta offerta da parte dell'Assicurato entro dieci giorni comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art.41. Prodotti di secondo raccolto

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture, presenti nel Piano Gestione Individuale, deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il.....".

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata a agricolture@pec.acrisure.it, allegando il nuovo Piano Gestione Individuale dove risulta tale circostanza, entro e non oltre il 20 luglio.

Art.42. Gestione del contratto (Clausola Broker)

La Società dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, al Broker di assicurazione ACRISURE AGRICOLTURE SRL e di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto della Società dallo stesso Broker, il quale tratterà con il Contraente.



Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s. m. i., il Contraente, l'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente.

I premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di Assicurazione, se regolati per il tramite del Broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del Broker stesso.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata oppure posta elettronica certificata a agricolture@pec.acrisure.it e saranno valide anche se fatte al/dal Broker che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

POLIZZA MODELLO A) e B)

CONDIZIONI SPECIALI

CAMPIONI

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 32 "entità dei campioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane e vivai: due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata;
- pomodoro: due intere file, semplici o binate ogni 2 ettari o porzioni inferiori; le file vanno lasciate nelle parti centrali dell'appezzamento escludendo sempre le prime 4 file di bordo;
- agrumi, frutta e olive: una pianta ogni trenta per ogni fila o, per file con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ogni fila. In entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

UVA

UVA DA VINO

DEFINIZIONI

VARIETA': la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, limitatamente alle avversità gelo e brina, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. La garanzia Grandine cessa comunque alle ore 12,00 del 20 ottobre.

UVA DA VINO

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Schiusa delle gemme	Maturazione del prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/10
Vento forte	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque, non oltre le ore 12:00 del 10/10
Eccesso di pioggia	20 gg prima della raccolta	- Varietà precoci/uve basi spumante: 25/08 - Varietà medie: 15/09 - Varietà medi tardive: 25/09 - Varietà tardive: 05/10
Siccità	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque, non oltre le ore 12:00 del 10/10
Alluvione	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque, non oltre le ore 12:00 del 10/10
Gelo e brina (primaverile)	Schiusa delle gemme	25 maggio
Colpo di sole -Vento Caldo- Ondata di calore	Allegagione	15 giorni prima della maturazione prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque, non oltre le ore 12:00 del 10/10
Sbalzo termico	Fioritura	Inizio allegagione

Art. 2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati

colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
Primo anno	0% della produzione ottenibile
Secondo anno	30% della produzione ottenibile
Terzo anno	80% della produzione ottenibile
Quarto anno	100% della produzione ottenibile

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 3 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il Perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

Fatto salvo quanto sopra, sono previste tre Tabelle di liquidazione del danno di qualità:

- Qualità Standard **002B000**
- Qualità Uva Extra **002C000**
- Tabella Qualità **002D000**

- La garanzia **002B000 "Qualità Standard"** riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, alla perdita di qualità, per i danni da Grandine e/o Vento Forte, che decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà:

- a partire dalle **ore 12.00 del 15 giugno**

La valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

PERDITA DI QUALITA' (Tabella qualità cod. 002B000)

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

(i) Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

L'applicazione dei coefficienti sopra indicati per il prodotto residuo è facilitata dalla seguente tabella che indica l'aliquota del danno di qualità da sommare direttamente alla percentuale di danno di quantità

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		0.45	0.88	1.31	1.73	2.15	2.54	2.93	3.32	3.69
10	4.05	4.55	5.01	5.48	5.94	6.38	6.81	7.22	7.62	8.03
20	8.40	8.66	8.90	9.12	9.35	9.57	9.77	9.96	10.16	10.34
30	10.50	10.88	11.22	11.57	11.88	12.20	12.48	12.77	13.02	13.28
40	13.50	13.73	13.92	14.12	14.28	14.45	14.58	14.72	14.82	14.93
50	15.00	15.44	15.84	16.22	16.56	16.88	17.16	17.42	17.64	17.84
60	18.00	18.14	18.24	18.32	18.36	18.38	18.36	18.32	18.24	18.14
70	18.00	17.84	17.64	17.42	17.16	16.88	16.56	16.22	15.84	15.44
80	15.00	14.25	13.50	12.75	12.00	11.25	10.50	9.75	9.00	8.25
90	7.50	6.75	6.00	5.25	4.50	3.75	3.00	2.25	1.50	0.75

- b) La garanzia **"Qualità Uva Extra" (002C000)**, dopo aver accertato i danni come previsto al punto a) dalle ore 12.00 del 15 giugno, si riferisce alla perdita di qualità effettuata CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo per danni verificatisi dalle ore **12,00 del 01 agosto**, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità derivante da grandine, vento forte e/o eccesso di pioggia (**per questa avversità il danno di qualità massimo applicabile è pari a 15 punti di maggiorazione del danno di quantità calcolato, rispettando comunque i limiti d'indennizzo previsti dall'art.8 C.G.A. e dal successivo art.4-Danno causato dall'evento eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta**) è svolta in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella qualità EXTRA (Tabella qualità cod. 002C000)

Sviluppo tabella Qualità Maggiorata (dal 1° agosto a raccolta)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0,62	1,23	1,83	2,42	2,99	3,55	4,10	4,64	5,16	5,67
10	6,35	7,02	7,67	8,31	8,93	9,53	10,11	10,68	11,23	11,76
20	12,11	12,45	12,77	13,09	13,39	13,68	13,95	14,21	14,46	14,70
30	15,21	15,71	16,18	16,63	17,06	17,47	17,86	18,23	18,57	18,90
40	19,20	19,49	19,75	19,99	20,21	20,41	20,59	20,75	20,88	21,00
50	21,61	22,18	22,70	23,18	23,63	24,02	24,38	24,70	24,97	25,20
60	25,39	25,54	25,64	25,70	25,73	25,70	25,64	25,54	25,39	25,20
70	24,82	24,42	23,98	23,50	23,00	22,46	21,90	21,30	20,66	20,00
80	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00
90	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00

- c) Per quanti ne facessero espressa richiesta, indicando la specifica preferenza nel certificato di assicurazione, in alternativa a quanto disciplinato ai punti a) e b), è prevista la seguente garanzia **Tabella Qualità (002D000)**:

Per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 giugno, ogni singolo grappolo viene considerato un frutto a sé stante e, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, come sopra specificato, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione. Il Perito per questa valutazione dovrà tener conto anche:

- Dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- Dell'analisi e stima della perdita di quantità imputabile alle avversità in garanzia;

- Della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- Di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti di danno di qualità, da applicare sul prodotto residuo, sono così determinati:

- Percentuale di acini nel grappolo mancanti, ammaccati, spaccati e scottati, rapportata al numero complessivo di acini inizialmente presenti nel grappolo.
- Qualora il prodotto Uva destinato alla produzione di Vino venga danneggiato da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le 12.00 del 1° agosto, su tali danni può essere riconosciuto un ulteriore danno qualitativo pari al 30% in considerazione delle perdite qualitative organolettiche del prodotto, fino al raggiungimento del coefficiente massimo di danno 100.

Art. 4 – Danno causato dall'evento eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, sui grappoli di uva da vino. La garanzia opera quando l'evento di eccesso di pioggia, determinato dal superamento dei parametri pluviometrici previsti in polizza per unità di tempo, si verifichi in un periodo che ricada, anche solo parzialmente, nei venti (20) giorni precedenti e nei cinque (5) giorni successivi la data di inizio della raccolta. Ai fini della presente garanzia, il superamento dei parametri pluviometrici si considera valido anche qualora il periodo di osservazione delle precipitazioni non sia integralmente compreso nella suddetta finestra temporale, purché una parte significativa dello stesso ricada all'interno dei venti (20) giorni antecedenti la data di inizio della raccolta. La data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino è quella stabilita dalla cantina sociale più rappresentativa del territorio di riferimento, individuata in base ai volumi di conferimento e alla diffusione territoriale; tale data vale anche per i produttori che vinificano in proprio. Nel caso di presenza di più cantine sociali nel medesimo areale, si assume come riferimento la data di apertura dei conferimenti della cantina sociale maggiormente rappresentativa, salvo diversa indicazione concordata tra le parti.

Viene considerata la data effettiva di inizio raccolta per ogni varietà assicurata, se precedente a quella indicata dalla Cantina Sociale della zona di riferimento.

L'assicurazione è prestata, soltanto ove l'Assicurato abbia ottemperato con i trattamenti anti-botritici specifici, e tali trattamenti risultino sul quaderno di campagna.

È consentita, se necessario, la pratica colturale "pulitura del grappolo", cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società (a ACRISURE AGRISERVICES SRL, Via Lovanio, 6 - 00198 ROMA - agriservices@pec.acrisure.it) che presta la garanzia, a mezzo telegramma oppure mail certificata almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

La denuncia del danno, in deroga dell'**art. 23-Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, deve essere comunicato entro le 24 ore successive dalla sua insorgenza.

La garanzia termina alla data di inizio di raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12:00 delle seguenti date:

<u>Varietà per classi di precocità</u>	<u>data di raccolta convenzionale</u>
- Varietà precoci/uve basi spumante	25 agosto
- Varietà medie	15 settembre
- Varietà medio tardive	25 settembre
- Varietà tardive	05 ottobre

UVA DA TAVOLA

Art. 5 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

La garanzia Siccità è prestabile solo su produzioni irrigue.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
Primo anno	0% della produzione ottenibile
Secondo anno	30% della produzione ottenibile
Terzo anno	70% della produzione ottenibile
Quarto anno	100% della produzione ottenibile

L'Assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei quindici giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 6 - Danno di qualità

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- a) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento uguale all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti con un massimo del 50%;
- b) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%.

Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino.

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto ad eventi non in garanzia, così come disposto all'**art. 20 – Esclusioni**, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno indennizzati per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

Art. 7 – Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 10) - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia grandine termina alle ore 12.00 del 20 ottobre, ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 novembre.

UVA DA TAVOLA

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Schiusa delle gemme	Maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/10 (escluse le varietà coperte alle ore 12:00 del 10/11)
Vento Forte	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
Eccesso di pioggia	15 gg prima della raccolta	Maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
Siccità	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
Alluvione	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10

Gelo e brina (primaverile)	Schiusa delle gemme	25 maggio
Colpo di sole -Vento Caldo- Ondata di calore	Allegagione	15 giorni prima della maturazione prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
Sbalzo termico	Fioritura	Inizio allegagione

PRODOTTO FRUTTA

Art.8 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci, Nocciole.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
Primo anno	0% della produzione ottenibile
Secondo anno	20% della produzione ottenibile
Terzo anno	50% della produzione ottenibile
Quarto anno	80% della produzione ottenibile
Quinto anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
Primo anno	0% della produzione ottenibile
Secondo anno	30% della produzione ottenibile
Terzo anno	70% della produzione ottenibile
Quarto anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
Primo anno	0% della produzione ottenibile
Secondo anno	0% della produzione ottenibile
Terzo anno	30% della produzione ottenibile
Quarto anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
Quinto anno	20% della produzione ottenibile
Sesto anno	40% della produzione ottenibile
Settimo anno	60% della produzione ottenibile
Ottavo anno	80% della produzione ottenibile
Nono anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
Quarto anno	20% della produzione ottenibile
Quinto anno	40% della produzione ottenibile
Sesto anno	60% della produzione ottenibile
Settimo anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura (intesa come la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico) fino alla data del 15 maggio per le drupacee (escluso ciliegie), 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l'actinidia, e nei 10 giorni antecedenti e fino all'inizio della raccolta;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia stato danneggiato, nel periodo di copertura, dalle avversità oggetto di assicurazione.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 9 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme ad eccezione:

- della grandine per pomacee, drupacee e fichi d'India, ove la garanzia ha inizio dall'allegagione.

Per il prodotto actinidia la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifratto metrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre come previsto all'art. 10-Decorrenza e cessazione della garanzia - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per i prodotti noci, mandorle, nocciole e castagne, la garanzia vento forte cessa trenta giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

Per i prodotti fragole e fragoline e frutti di bosco, la garanzia vento forte cessa, comunque, alle ore 12:00 del 15 settembre.

FRUTTA

Produzioni	Avversità	Decorrenza	Cessazione
POMACEE, DRUPACEE, FICHI D'INDIA	Grandine	Allegagione	Maturazione del prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 10/11
FRUTTICOLE VARIE (esclusa l'Actinidia) e FRUTTA IN GUSCIO	Grandine	Schiusa delle gemme	Maturazione del prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 10/11
ACTINIDIA	Grandine	Schiusa delle gemme	Maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
POMACEE, DRUPACEE, FICHI D'INDIA	Vento forte	Allegagione	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
ALTRA FRUTTA (escluse pomacee, drupacee, fichi d'india, actinidia, fragole, frutti di bosco, frutta in guscio)	Vento forte	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
ACTINIDIA	Vento forte	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 01/10
Fragole, frutti di bosco	Vento forte	Allegagione	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 15/09

FRUTTA IN GUSCIO	Vento forte	Schiusa delle gemme	30 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente
FRUTTA (escluse ciliegie e fichi d'india)	Eccesso pioggia	di Allegagione	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
FICHI D'INDIA	Eccesso pioggia	di 20 giorni prima della raccolta	Maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
FRUTTA	Siccità	Allegagione	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
FRUTTA	Alluvione	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
FRUTTA	Gelo e brina (primaverile)	Schiusa delle gemme	25 maggio
ACTINIDIA	Gelo e brina (autunnale)	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 31/10
FRUTTA	Colpo di sole - Vento Caldo- Ondata di calore	Allegagione	15 giorni prima della maturazione prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
FRUTTA	Sbalzo termico	Fioritura	Inizio allegagione

Art. 10 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Loti, Fichi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm² di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm² per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);	

b)	• 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	80

N.B. 1: per le drupacee, cachi e fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 11 - Danno di qualità - Tabella qualità per Mandorle, Noci, e Nocciole

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	35
c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	60

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 12 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di Bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi di ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per l'avversità atmosferica Grandine. Come riportato nelle C. G. A. all'**art. 20 - Esclusioni** non è prestabile la garanzia Eccesso di Pioggia per il prodotto Ciliegie.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato, durante il periodo di copertura, dalle avversità oggetto di assicurazione.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 13 - Danno di qualità per il prodotto ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno da Grandine e Vento Forte di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	60

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Ad integrazione di quanto riportato all'Art. 20 - *Esclusioni* -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 14 - Danno di qualità per il prodotto fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno da Grandine e Vento Forte di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	60

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

OLIVE

OLIVE DA TAVOLA E DA OLIO

Art.15 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per olive destinate al frantoio e da tavola.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene **convenzionalmente stabilito** come segue:

OLIVE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	20% della produzione ottenibile
4° anno	50% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 16 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - Decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia Grandine decorre dall'allegagione e cessa**, alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12.00 del 20 novembre per le olive da olio.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 17 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno da Grandine e Vento Forte di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **CONVENZIONALMENTE, ma tenuto conto della "Norma commerciale del COI", sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:**

Tabella qualità Olive da olio

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le drupe devono essere illese, avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; sono ammessi leggeri difetti di percossa e/o tracce di ondulato, lievi difetti del colore e della forma	0
b)	Le drupe devono avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; sono ammessi difetti per incisioni superficiali, per notevole alterazione del colore e della forma	45
c)	Le drupe devono avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; ma di qualità tale da non rientrare nelle precedenti classi, sono ammesse in questa classe le drupe con incisioni al mesocarpo e con ammaccature deformanti	70

Tabella qualità Olive da tavola

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le drupe devono essere illese, avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; sono ammessi leggeri difetti di percossa e/o tracce di ondulato, lievi difetti del colore e della forma	0
b)	Le drupe devono avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; ma di qualità tale da non rientrare nelle precedenti classi, sono ammesse in questa classe le drupe con incisioni al mesocarpo e con ammaccature deformanti	55

N.B. 1) Le drupe perse, distrutte (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati al frantoio o commercializzate da mensa vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

VIVAI

Vivai di vite, barbatelle innestate e franche di vite in vivaio

Art. 18 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia Grandine, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - Decorrenza e cessazione della garanzia** ha inizio **dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca** e termina **con la caduta delle foglie** e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 1° novembre.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art 19 - Operatività della garanzia

- La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.

- Gli innesti talea (barbatelle innestate) **devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) devono presentare un germoglio vitale.**

- Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da un evento in garanzia, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del

danno **deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.**

Art. 20 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Illesi o con lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
b)	Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	50
d)	Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	80

NB: L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definita **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

Sono considerate perdute e pertanto valutate solo come danno di quantità le talee che, a seguito di danni provocati dagli eventi in garanzia, non possono essere in alcun modo recuperate e che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati:

- innesti talea (barbatelle innestate)
 - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;
 - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;
 - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale
- le talee franche (barbatelle franche)
 - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;
 - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale.

Piante di viti portainnesti, piante madri di portainnesti di viti

Art. 21 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia Grandine, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia**, inizia **dalla schiusa delle gemme** e termina **con la caduta delle foglie** e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 1° novembre.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art 22 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione:**

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, **devono presentare i seguenti requisiti:**

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% e con diametro non inferiore a 6,5 mm;

- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.

Art. 23 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio	0
b)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	30
c)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	50
d)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	70

Sono considerate perdute e pertanto valutate solo come danno di quantità le talee che, a seguito di danni provocati dagli eventi in garanzia, non possono essere in alcun modo recuperate e che, comunque, abbiano subito numerose lacerazioni al cilindro centrale e/o midollo, talee non ottenute per stroncamento del sarmento.

Vivai di piante da frutto, kiwi e di olivo (vivai piante da frutto pomacee e drupacee e vivai piante di olivo)

Art. 24 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia Grandine, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio **dalla schiusa delle gemme** e termina alle ore 12.00 del 1° novembre. La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 25 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda gli astoni di un anno e/o knips nella loro interezza, fusto centrale e rami anticipati laterali, **con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre**. Le piante che sono destinate a formare i knips sono assicurabili anche se evidenziano danni da eventi atmosferici in garanzia verificatesi nell'anno precedente purché dichiarati.

Per le sole piante coltivate con doppio apice vegetativo e doppio fusto, il numero dei colpi relativi alle Definizioni di frequenza (Rada, Qualche, Numerose) viene aumentato del 70% e per la valutazione dei danni da sveltamento si considera esclusivamente la cima più alta.

Art. 26 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE (062A000) - Tabella

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Piante con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	15
c)	Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5	30

d)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm 1,5. Rade lacerazioni – Piante svettate	50
e)	Piante con numerose lesioni superiori a cm 1,5 non rimarginate e/o lesioni che hanno provocato lo spezzamento di due rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione.	65
f)	Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato lo spezzamento di più di due rami anticipati.	80

VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE – Tabella

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Piante illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	0
b)	Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm 1,5 o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5	10
c)	Piante con numerose lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	20
d)	Piante con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm 1,5	30
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm 1,5 o con qualche lacerazione	60
f)	Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all'astone in particolare sotto alla linea d'impalco (inferiore a cm 50).	80

VIVAI PIANTE DI OLIVE (123A000) – Tabella

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	10
c)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate	30
d)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con svettamento apicale ed astoni gravemente compromessi nel loro normale accrescimento	65
e)	Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi	80

N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Sono considerati perduti e pertanto valutati solo come danno di quantità gli astoni che non possono essere in alcun modo recuperati e che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati:

stroncature, numerose lacerazioni che possono provocare la rottura di almeno cinque rami anticipati, profonde lacerazioni dei tessuti legnosi.

NB: Per lesione si intende una ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione il cui callo cicatriziale riuscirà a ripristinare la normale funzionalità della pianta;

Per lacerazione si intende una ferita che si presenta estesa e profonda che, pur presentando manifestazioni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale;
Per rottura di rami si intende il troncamento del ramo per almeno due/terzi del proprio sviluppo.

Vivai di pioppi (pioppi in vivaio)

Art. 27 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia Grandine, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia** - ha inizio:

- per i vivai di un anno **ad attecchimento avvenuto**,

- per i vivai di due anni **dal 1° marzo**,

e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 1° novembre.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 28 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata

Art. 29 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivaio di un anno:

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Illesi; lesioni alla corteccia	0
b)	Qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base	30
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65

N.B. Le piante perse, distrutte (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale o che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati:

"Più lesioni non rimarginate al legno, sveltamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base", vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

Vivaio di due anni:

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Illesi; lesioni alla corteccia	0
b)	Qualche lesione rimarginata al legno;	40
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70

N.B. Le piante perse, distrutte (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale o che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati:

"Più lesioni non rimarginate al legno, sveltamento intervenuto interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno", vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

Nesti di vite

Art. 30 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia Grandine, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia** - **ha inizio dal germogliamento e termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso**, alle ore 12 del 1° novembre.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art 31 - Operatività della garanzia

La garanzia è prestata per i soli nesti di vite, secondo le norme vigenti e possono essere assicurati **esclusivamente se rappresentano il solo prodotto ottenibile**. Pertanto, è vietato assicurare sullo stesso vigneto i nesti e l'eventuale uva da vino o da tavola ottenibile.

I nesti per i quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro compreso tra 6,5 e 14 mm.
- b) Lunghezza compresa fra 3 e 4 cm (di cui almeno 1 cm sopra la gemma e 2 sotto la gemma).

Art. 32 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o il midollo	30

N.B. I nesti persi per troncatura del tralcio o distrutti (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) ed in condizioni da non potere essere destinati alla trasformazione industriale o che, comunque, presentino lacerazioni al cilindro centrale o al midollo, in prossimità della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

L'effetto del danno che abbia comportato:

- **Rimarginazione dei tessuti è definito lesione**
- **Mancata rimarginazione dei tessuti è definita lacerazione**

CEREALI DA GRANELLA O DA SEME

Art. 33 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* - la garanzia grandine comunque non può decorrere prima dell'emergenza e cessa comunque alle ore 12.00 del 20 luglio.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 34 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALE, FARRO.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 35 - Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	20	30

Per l'orzo da birra certificato da specifici contratti di coltivazione, ai soli fini della determinazione del danno di qualità, si applica la tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	18	24	34	45	55	60

La garanzia qualità si applica per danni relativi agli eventi assicurati accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 36 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/mq 220, per frumento, orzo e tritcale, farro a 150 per avena e segale, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

COCOMERI E MELONI

Art. 37 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* - la garanzia grandine comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa alle ore 12.00 del 90° giorno successivo alla data di trapianto che deve essere obbligatoriamente indicata sul certificato e comunque non oltre le seguenti date:

per le coltivazioni forzate:

- alle ore 12.00 del 1° agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 30 luglio per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni semiforzate:

- alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 5 agosto per l'Italia Meridionale e Insulare;

per le coltivazioni a cielo aperto:

- alle ore 12.00 del 30 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Meridionale e Insulare;

per le coltivazioni tardive:

- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma alla Società. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 32) - *Entità dei campioni* e come riportato all'inizio delle Condizioni Speciali.

Art. 38 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 39 - Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento UE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0	0
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per il melone e minicocomeri) • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (2 cm² per il melone) • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	15	25
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (3 cm² per il melone) • 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	45	55
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	75	75

N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, i frutti distrutti (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

COLZA e SOIA

Art. 40 – Decorrenza e operatività della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 41 – Garanzia danni precoci

Colza

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante/mq, oppure;

Soia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 42 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 -*Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il pisello e del 1° aprile per le altre colture.

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 10 - Decorrenza e cessazione della garanzia -, per i seguenti eventi:

- gelo: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- brina, sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- siccità: la garanzia cessa alla fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 43 – Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 44 - Campioni

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto dall' art.32 - *Entità dei campioni*, i campioni sono così determinati:

- due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file.

Art. 45 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni culturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

MAIS

DA GRANELLA - DA INSILAGGIO- DA BIOMASSA - DA SEME - DOLCE

Art. 46 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 -*decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.

Limitatamente all'avversità **siccità**, assicurabile solo per le colture irrigue, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per il mais granella, da insilaggio, da biomassa, da seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre;
- per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione latteia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità **vento forte** (prestabile solo se è stato effettuato il trattamento per la diabrotica), la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 47 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.**

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Art. 48 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DOLCE

Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

N.B. 1 Per il mais destinato a biomassa, nel caso il prodotto fosse colpito da grandine nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 10% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto considerate maggiori della percentuale massima applicata come sopra.

MAIS DA SEME

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

N.B. 1 Per il mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi FAO 600-700) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per mais da silo, biomassa e granella, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per mais dolce, alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

MELANZANE

Art. 49 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia grandine decorrere ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
95	I - 20	30
115	II - 30	60
130	III - 30	90
145	IV - 20	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Art. 50 – Operatività della garanzia

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.
La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 51 – Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento CE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — lieve difetto di forma, — lieve decolorazione della base, — lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	0
b)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — difetti di forma, — difetti di colorazione, — lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq — difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq.	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80

N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, le bacche distrutte (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PATATE

PATATA DA INDUSTRIA

Art. 52 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza, e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 53 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 54 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	DANNO %
A	0
B - B1	25
C	40

N.B.:

FASCIA "A" patate idonee alla produzione di "chips"

FASCIA "B" - "B1" patate idonee alla produzione di "stiks"

FASCIA "C" patate idonee alla produzione di fiocco / purè

Art. 55 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 56 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 57 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 58 - Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione <u>non</u> superiori: • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85

Art. 59 – Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

PEPERONI

Art. 60 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso, gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	0	25	0	100

(*) Per i giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.

Per la produzione a ciclo estivo la garanzia grandine cessa, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto così come indicato nella tabella sopra riportata. Per la produzione a ciclo autunnale (per trapianto dal primo luglio in poi), la garanzia grandine cessa comunque alle ore 12.00 del 20 novembre, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sopra riportata.

Art. 61 - Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 62 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75

I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

*Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORO

Art. 63 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art.10** - *decorrenza e cessazione della garanzia* - la garanzia:

- **decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto.**
- **si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta.**

La garanzia grandine cessa comunque alle ore 12,00 del 110° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 64 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

A deroga dell'art. 20 C.G.A. - *Esclusioni*, sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno; la garanzia grandine cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 63 che precede.

Per quanto concerne l'evento sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 40 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 65 – Danno di qualità – Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura	5	5
c)	Lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/3.	15	10
d)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/3 ed 2/3	30	20
e)	Lesioni medie; deformazioni medie	55	50
f)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	75	70

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORO DA MENSA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm² di superficie totale per gli altri difetti;	50

N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/2 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 66 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, la Società potrà risarcire previo accordo transattivo, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni culturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

RISO e RISO SEME

Art. 67 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia decorre dall'emergenza. Relativamente all'avversità VENTO FORTE la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 15

settembre. Il superamento dei dati oggettivi per il superamento della avversità VENTO FORTE sarà verificato con una tolleranza del 10%.

Art. 68 – Riso Indica, lungo B)

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio – Artico – Asia – Brezza – Cadet – Centro – CL26 – CL46 – CL71 – CL80 – CL XL 745 – Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB – Eolo – Ermes – Fast – Febo – Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio – Giano – Giove – Gladio – Libero-Mare di Mercurio – Ninfa – Oceano – Oscar – Perseo – Porto – Sagittario – Santerno – Saturno – Scudo – Sillaro – Sirio di Sprint – Tanaro – Teseo – Thaibonnet – Tigre – Urano – Zena, devono essere elencati separatamente.

Art. 69 – Evento sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, per un periodo di almeno due giorni consecutivi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 70 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Limitatamente ai danni da grandine, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente determinato come di seguito riportato:

DANNO DI QUANTITA'	MAGGIORAZIONE DI DANNO DA ATTRIBUIRE			
	CLASSIFICAZIONE RISONE			
	LUNGI B INDICA	TONDI	LUNGI "A"	FINI e SUPERFINI da mercato interno
10	0	0	0	2
20	1	2	3	3
30	2	3	4	4
40	2	4	5	5
50	3	5	5	6
60	4	5	6	7
70	4	5	6	7
80	3	3	4	5
90	1	1	2	3
100	0	0	0	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Per risi FINI e SUPERFINI da mercato interno si intendono: ARBORIO, BALDO, CARNAROLI, NUOVO MARATELLI, ROMA, VIALONE NANO, VOLANO.

Si considerano comprese anche le varietà "similari" a quelle sopra indicate.

SPINACIO

Art. 71- Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza, e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.

La garanzia grandine cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva

Art. 72 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo. Sul certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria). La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 73 - Quantificazione del danno

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

Art. 74 - Danno di qualità - tabella di maggiorazione

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50

N.B. Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli agenti atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 75 - Adempimenti in caso di danno

In deroga a quanto previsto all' art. 23 - *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Società entro 24 ore dall'evento.

Campioni

Fermo restando quanto previsto dall'art.32 - *Campioni* -, i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso.

CIPOLLA, CIPOLLINA, AGLIO, SCALOGNO IN PIENO CAMPO

Art. 76 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia grandine decorre dall'emergenza o dalla data di trapianto ed è prorogata, se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo **per 7 giorni dall'estirpo**.

L'assicurato è in obbligo di comunicare preventivamente alla Società con telegramma, fax o e-mail la data dell'estirpazione.

Art. 77 - Operatività della garanzia

La data della semina o del trapianto deve essere indicata obbligatoriamente in polizza.

La garanzia ha inizio all'emergenza. In deroga a quanto previsto dall'Art.10 decorrenza e cessazione della Garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia grandine è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i sette giorni successivi a quello della raccolta.

La data di raccolta dovrà essere comunicata alla direzione della Società a mezzo telegramma o telefax da effettuarsi nel giorno stesso dell'inizio della raccolta.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 78 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE o disciplinare di produzione.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	35
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70

I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Nel caso di pioggia nel periodo in cui il prodotto viene lasciato ad essiccare in campo, i danni provocati dalla stessa, saranno indennizzati come stabilito nel comma precedente e ciò in deroga alla definizione dell'evento eccesso di pioggia.

N.B. Le piante o i bulbi distrutte vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

PIANTE PORTASEME SEME DI PIANTE ORTIVE IN PIENO CAMPO

Art. 79 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' **Art. 10** - *Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia grandine decorre:*

- **dall'emergenza in caso di semina;**
- **ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.**

è prorogata, se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo **per 5 giorni dall'estirpo o dal taglio.**

L'assicurato è in obbligo di comunicare preventivamente alla Società con telegramma, fax o e-mail la data del taglio o dell'estirpazione.

Art. 80 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetti, idoneo alla destinazione prevista.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Sul certificato per ciascun appezzamento, deve essere indicata la data della semina o trapianto e la data presunta della raccolta.

A parziale deroga dell'Art. 23 - *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, l'evento deve essere comunicato alla direzione della Società a mezzo telegramma, fax o e-mail, entro le 24 ore successive all'evento stesso.

Art. 81 - Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità è **convenzionalmente calcolato** sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	10	15	20	25	30	40	50	60

BARBABIETOLA

BARBIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Art. 82 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' **Art. 10** - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre **dall'emergenza**.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 83 - Danno di qualità - Tabella di maggiorazione

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, **si effettua CONVENZIONALMENTE sul** prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, **sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, nei termini sotto riportati:**

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
COEFFICIENTE DI DANNO									
1°GIU.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°GIU.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3°GIU.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3°LUG.	-	3	7	10	13	15	18	21	25
1°AGO.	-	2	7	10	13	15	18	21	25
2°AGO.	-	0	6	8	10	12	14	16	18
3°AGO.	-	0	5	7	8	9	10	11	12

BARBABIETOLA DA SEME (SEME BARBABIETOLA DA ZUCCHERO)

Art. 84 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' **Art. 10** - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la **garanzia grandine decorre dall'attecchimento, è prorogata**, se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo **per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio**.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

L'Assicurato è in obbligo di comunicare preventivamente alla Società con telegramma, fax o e-mail la data dell'estirpo o del taglio.

Art. 85 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetti, idoneo alla destinazione prevista.

Sul certificato per ciascun appezzamento, deve essere indicata:

- la data del trapianto
- il tipo di seme prodotto: monogerme o plurigerme

La resa assicurata riguarda esclusivamente il prodotto delle piante porta seme.

A parziale deroga dell'Art. 23 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, l'evento deve essere comunicato alla direzione della società a mezzo telegramma, fax o e-mail, entro le 24 ore successive all'evento stesso.

Art. 86 - Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità è **convenzionalmente calcolato** sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	10	15	20	25	30	40	50	60

PISTACCHIO

Art. 87 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia grandine, fermo restando quanto previsto dall' **10** - *decorrenza e cessazione della garanzia*, ha inizio a partire dal 5 maggio e comunque ad avvenuta allegagione e termina alle ore 12.00 del 10 settembre.

La garanzia vento forte cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 20 agosto.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 88 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno qualità
a) Illesi;	0
b) Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	10
c) Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso	30
d) Più lesioni all'endocarpo e/o alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica	50
e) Lieve lesione al seme (parte edule)	75

Sono considerati persi i frutti con più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme; frutto asportato e/o distrutto.

CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)

Art. 89 – La garanzia grandine, fermo quanto previsto dall'**art. 10** – *decorrenza e cessazione della garanzia* cessa alle ore 12.00 del 115° giorno dalla data di trapianto e comunque il:

- 15 settembre per l'Italia settentrionale;
- 10 ottobre per l'Italia settentrionale riferito al trapianto o semine fatti dal 01 luglio in poi;
- 15 ottobre per l'Italia centrale;
- 10 novembre per l'Italia meridionale e le isole.

La garanzia siccità è assicurabile solo per le colture irrigue.

Art. 90 – In relazione ai disposti dell'**art. 2** "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno qualità
a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo;	0
b) Plurime incisioni all'epicarpo;	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere;	25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi;	75



I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato.

POLIZZA MODELLO C)

CONDIZIONI SPECIALI

CAMPIONI

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 32 "entità dei campioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane e vivai: due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata;
- pomodoro: due intere file, semplici o binate ogni 2 ettari o porzioni inferiori; le file vanno lasciate nelle parti centrali dell'appezzamento escludendo sempre le prime 4 file di bordo;
- agrumi, frutta e olive: una pianta ogni trenta per ogni fila o, per file con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ogni fila. In entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

UVA

UVA DA VINO

DEFINIZIONI

VARIETA': la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. La garanzia Grandine cessa comunque alle ore 12:00 del 20 ottobre.

UVA DA VINO

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Schiusa delle gemme	Maturazione del prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/10
Vento forte	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
Eccesso di pioggia	20 gg prima della raccolta	- Varietà precoci/uve basi spumante: 25/08 - Varietà medie: 15/09 - Varietà medi tardive: 25/09 - Varietà tardive: 05/10

Art. 2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
Primo anno	0% della produzione ottenibile
Secondo anno	30% della produzione ottenibile
Terzo anno	80% della produzione ottenibile
Quarto anno	100% della produzione ottenibile

Art. 3 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

a) La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, alla perdita di qualità che decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, a partire dalle ore 12.00 della seguente data fissa:

- 15 giugno

La valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

PERDITA DI QUALITA' (Tabella qualità cod. 002B000 ex 402/502)

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

(ii) Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

L'applicazione dei coefficienti sopra indicati per il prodotto residuo è facilitata dalla seguente tabella che indica l'aliquota del danno di qualità da sommare direttamente alla percentuale di danno di quantità

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		0.45	0.88	1.31	1.73	2.15	2.54	2.93	3.32	3.69
10	4.05	4.55	5.01	5.48	5.94	6.38	6.81	7.22	7.62	8.03
20	8.40	8.66	8.90	9.12	9.35	9.57	9.77	9.96	10.16	10.34
30	10.50	10.88	11.22	11.57	11.88	12.20	12.48	12.77	13.02	13.28
40	13.50	13.73	13.92	14.12	14.28	14.45	14.58	14.72	14.82	14.93
50	15.00	15.44	15.84	16.22	16.56	16.88	17.16	17.42	17.64	17.84
60	18.00	18.14	18.24	18.32	18.36	18.38	18.36	18.32	18.24	18.14
70	18.00	17.84	17.64	17.42	17.16	16.88	16.56	16.22	15.84	15.44
80	15.00	14.25	13.50	12.75	12.00	11.25	10.50	9.75	9.00	8.25
90	7.50	6.75	6.00	5.25	4.50	3.75	3.00	2.25	1.50	0.75

b) E' prevista anche la garanzia cod. **002C000 ex 802** "Qualità Uva Extra" che riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, derivante da grandine, vento forte e/o eccesso di pioggia (**per questa avversità il danno di qualità massimo applicabile è pari a 15 punti di maggiorazione del danno di quantità calcolato, rispettando comunque i limiti d'indennizzo previsti dall'art.8 sopra indicato**) è effettuata CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo:

1. Per danni verificatisi dalle ore **12,00 del 15/06 alle ore 12,00 del 01/08** in base alla tabella prevista dal presente art. delle condizioni speciali di assicurazione per l'uva cod. **002B000**;

2. Per danni verificatisi dalle ore **12,00 del 01/08** in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Sviluppo tabella Qualità Maggiorata (dal 1° agosto a raccolta)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0,62	1,23	1,83	2,42	2,99	3,55	4,10	4,64	5,16	5,67
10	6,35	7,02	7,67	8,31	8,93	9,53	10,11	10,68	11,23	11,76
20	12,11	12,45	12,77	13,09	13,39	13,68	13,95	14,21	14,46	14,70
30	15,21	15,71	16,18	16,63	17,06	17,47	17,86	18,23	18,57	18,90
40	19,20	19,49	19,75	19,99	20,21	20,41	20,59	20,75	20,88	21,00
50	21,61	22,18	22,70	23,18	23,63	24,02	24,38	24,70	24,97	25,20
60	25,39	25,54	25,64	25,70	25,73	25,70	25,64	25,54	25,39	25,20
70	24,82	24,42	23,98	23,50	23,00	22,46	21,90	21,30	20,66	20,00
80	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00
90	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00

c) Per quanti ne facessero espressa richiesta, indicando la specifica preferenza nel certificato di assicurazione, in alternativa a quanto disciplinato ai punti a) e b), è prevista la seguente garanzia **Tabella Qualità (002D000)**:

Per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 giugno, ogni singolo grappolo viene considerato un frutto a sé stante e, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, come sopra specificato, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione. Il Perito per questa valutazione dovrà tener conto anche:

- Dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- Dell'analisi e stima della perdita di quantità imputabile alle avversità in garanzia;
- Della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- Di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti di danno di qualità, da applicare sul prodotto residuo, sono così determinati:

- Percentuale di acini nel grappolo mancanti, ammaccati, spaccati e scottati, rapportata al numero complessivo di acini inizialmente presenti nel grappolo.
- Qualora il prodotto Uva destinato alla produzione di Vino venga danneggiato da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le 12.00 del 1° agosto, su tali danni può essere riconosciuto un ulteriore danno qualitativo pari al 30% in considerazione delle perdite qualitative organolettiche del prodotto, fino al raggiungimento del coefficiente massimo di danno 100.

Art. 4 – Danno di qualità causato dall'evento eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, sui grappoli di uva da vino. La garanzia opera quando l'evento di eccesso di pioggia, determinato dal superamento dei parametri pluviometrici previsti in polizza per unità di tempo, si verifichi in un periodo che ricada, anche solo parzialmente, nei venti (20) giorni precedenti e nei cinque (5) giorni successivi la data di inizio della raccolta. Ai fini della presente garanzia, il superamento dei parametri pluviometrici si considera valido anche qualora il periodo di osservazione delle precipitazioni non sia integralmente compreso nella suddetta finestra temporale, purché una parte significativa dello stesso ricada all'interno dei venti (20) giorni antecedenti la data di inizio della raccolta. La data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino è quella stabilita dalla cantina sociale più rappresentativa del territorio di riferimento, individuata in base ai volumi di conferimento e alla diffusione territoriale; tale data vale anche per i produttori che vinificano in proprio. Nel

caso di presenza di più cantine sociali nel medesimo areale, si assume come riferimento la data di apertura dei conferimenti della cantina sociale maggiormente rappresentativa, salvo diversa indicazione concordata tra le parti.

Viene considerata la data effettiva di inizio raccolta per ogni varietà assicurata, se precedente a quella indicata dalla Cantina Sociale della zona di riferimento.

L'assicurazione è prestata, soltanto ove l'assicurato abbia ottemperato con i trattamenti anti-botritici specifici, e tali trattamenti risultino sul quaderno di campagna.

È consentita, se necessario, la pratica colturale "pulitura del grappolo", cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

La denuncia del danno, in deroga dell'**art. 23-Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, deve essere comunicato entro le 24 ore successive dalla sua insorgenza.

La garanzia termina alla di inizio di raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12:00 delle seguenti date:

<u>Varietà per classi di precocità</u>	<u>data di raccolta convenzionale</u>
- Varietà precoci/uve basi spumante	25 agosto
- Varietà medie	15 settembre
- Varietà medio tardive	25 settembre
- Varietà tardive	05 ottobre

UVA DA TAVOLA

Art. 5 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
Primo anno	0% della produzione ottenibile
Secondo anno	30% della produzione ottenibile
Terzo anno	70% della produzione ottenibile
Quarto anno	100% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica (0030800), specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei quindici giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 6 – Danno di qualità

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità (0030000) la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

c) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti con un massimo del 50%;

d) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;

Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino.

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto ad eventi non in garanzia, così come disposto all'**art. 20 – Esclusioni**, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno indennizzati per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

ART. 7 – Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 10) - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia grandine termina alle ore 12.00 del 20 ottobre, ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 novembre.

UVA DA TAVOLA

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Schiusa delle gemme	Maturazione del prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 20/10 (escluse le varietà coperte)
Vento Forte	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
Eccesso di pioggia	15 gg prima della raccolta	Maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10

FRUTTA

Art.8 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per Drupacee, Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci, Nocciole.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
Primo anno	0% della produzione ottenibile
Secondo anno	20% della produzione ottenibile
Terzo anno	50% della produzione ottenibile
Quarto anno	80% della produzione ottenibile
Quinto anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
Primo anno	0% della produzione ottenibile
Secondo anno	30% della produzione ottenibile
Terzo anno	70% della produzione ottenibile
Quarto anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
Primo anno	0% della produzione ottenibile
Secondo anno	0% della produzione ottenibile
Terzo anno	30% della produzione ottenibile
Quarto anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
Quinto anno	20% della produzione ottenibile
Sesto anno	40% della produzione ottenibile
Settimo anno	60% della produzione ottenibile
Ottavo anno	80% della produzione ottenibile
Nono anno	100% della produzione ottenibile
NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
Quarto anno	20% della produzione ottenibile
Quinto anno	40% della produzione ottenibile
Sesto anno	60% della produzione ottenibile
Settimo anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura (intesa come la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico) fino alla data del 31 maggio per le drupacee, pomacee e actinidia, e nei 10 giorni antecedenti e fino all'inizio della raccolta;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 9 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme ad eccezione:

- della grandine per pomacee e drupacee e fichi d'India, ove la garanzia ha inizio dall'allegagione.

Per il prodotto "actinidia", la garanzia grandine decorre alla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.

Per i prodotti noci, mandorle, nocciole e castagne, la garanzia vento forte cessa trenta giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto. prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

Per i prodotti fragole e fragoline la garanzia vento forte cessa, comunque, alle ore 12:00 del 15 settembre.

FRUTTA

Produzioni	Avversità	Decorrenza	Cessazione
POMACEE, DRUPACEE, FICHI D'INDIA	Grandine	Allegagione	Maturazione del prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 10/11
FRUTTICOLE VARIE (esclusa l'Actinidia) e FRUTTA IN GUSCIO	Grandine	Schiusa delle gemme	Maturazione del prodotto e comunque non oltre le ore 12:00 del 10/11
ACTINIDIA	Grandine	Schiusa delle gemme	Maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 20/11
ALTRA FRUTTA (escluse pomacee, drupacee, fichi d'india, actinidia, fragole,	Vento forte	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10

frutti di bosco e frutta in guscio)			
ACTINIDIA	Vento forte	Schiusa delle gemme	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 01/10
Fragole, fragoline e frutti di bosco	Vento forte	Allegagione	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 15/09
FRUTTA IN GUSCIO	Vento forte	Schiusa delle gemme	30 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente
FRUTTA (escluse ciliegie e fichi d'india)	Eccesso pioggia	di Allegagione	15 giorni prima della maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10
FICHI D'INDIA	Eccesso pioggia	di 20 giorni prima della raccolta	Maturazione del prodotto o inizio raccolta se precedente, comunque non oltre le ore 12:00 del 10/10

Art. 10 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee, Pomacee, Actinidia, Cachi o Loti, Fichi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

I frutti persi, distrutti (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguente agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Actinidia (100A000-100B000): tabella

	CONVENZIONALE	A	B
		% danno qualità	
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve,	0	0
b)	lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	5	5
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	25	30
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	50	55
e)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale	70	75
f)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90	90

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

Nella determinazione del danno di qualità si deve tener conto anche del danno da defogliazione previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE									
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100	
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO									

1°GIU.	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2°GIU.	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3°GIU.	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1°LUG.	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2°LUG.	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3°LUG.	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1°AGO.	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2°AGO.	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3°AGO.	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Albicocche (093A000-093B000), albicocche precoci (094A000-094B000), ciliegie (089A000-089B000), nettarine (887A000-887B000), nettarine precoci (987A000-987B000), pesche (087A000-087B000), pesche precoci (871A000-871B000), susine (091A000-091B000), susine precoci (911A000-911B000): tabella

CONVENZIONALE		A	B
		% danno qualità	
a)	Illesi;	0	0
b)	Qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cmq)	5	5
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per ciliegie 0,25 cmq)	20	25
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per ciliegie 0,50 cmq)	30	40
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per ciliegie 0,50 cmq)	60	65
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave	90	100

Mele (083A000-083B000): tabella

CONVENZIONALE		A	B
		% danno qualità	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato;	0	0
b)	Lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	5	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	20	25
d)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	30	40
e)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	60	65
f)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave	90	100

Pere (085A000-085B000), pere precoci (851A000-851B000): tabella

CONVENZIONALE		A	B
		% danno qualità	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime;	0	0

b)	Lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	5	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	20	25
d)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	40	50
e)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	60	70
f)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave	90	100

Cachi (095A000) e Fichi (077A000): tabella

	% danno qualità
a) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato;	0
b) Lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	5
c) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale	15
d) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	30
e) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale	65
f) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90

Fichi d'India (197A000): tabella

	% danno qualità
a) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato;	0
b) Incisioni all'epicarpo	5
c) Incisioni lievi al mesocarpo	20
d) Incisioni medie al mesocarpo	30
e) Incisioni profonde al mesocarpo	55
f) Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate; lacerazioni profonde al mesocarpo; frutti deformati	90

PRODOTTO FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 11 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto Fragole, Fragoline di Bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Art. 12 – Impianti di difesa attiva

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per l'avversità atmosferica Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 13 - Danno di qualità per il prodotto fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Tabella

	% danno qualità
a) Illesi	0
b) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	50
d) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave;	85

OLIVE

OLIVE DA TAVOLA E DA OLIO

Art.14 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per olive destinate al frantoio e da tavola.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene **convenzionalmente stabilito** come segue:

OLIVE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	20% della produzione ottenibile
4° anno	50% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 15 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia grandine decorre dall'allegagione e cessa**, alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12.00 del 20 novembre per le olive da olio.

Art. 16 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti**:

Tabella qualità Olive da olio (081A000)

	% danno qualità
a) Illese; segni di percossa; ondulato	0
b) Incisioni superficiali; ammaccature	10
c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	30
d) Lesioni che raggiungono l'endocarpo	55
e) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate	90

Le drupe perse, distrutte (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

Tabella qualità Olive da tavola (181A000)

	% danno qualità
a) Illese; segni di percossa; ondulato	0
b) Incisioni superficiali; ammaccature	25
c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	55
d) Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90

Le drupe perse, distrutte (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

VIVAI

Vivai di vite, barbatelle innestate e franche di vite in vivaio (061A000)

Art. 17 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia grandine, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - Decorrenza e cessazione della garanzia** ha inizio **dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca** e termina **con la caduta delle foglie** e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 1° Novembre.

Art 18 - Operatività della garanzia

- La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.

- Gli innesti talea (barbatelle innestate) **devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) devono presentare un germoglio vitale.**

- Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da un evento in garanzia, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno **deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.**

Art. 19 - Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno	% danno qualità
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
b)	Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svertamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	40
d)	Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	60
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	80

NB: L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definita **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

Sono considerate perdute e pertanto valutate solo come danno di quantità le talee che, a seguito di danni provocati dagli eventi in garanzia, non possono essere in alcun modo

recuperate e che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati:

- innesti talea (barbatelle innestate)
 - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;
 - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;
- le talee franche (barbatelle franche)
 - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;

Piante di viti portainnesti, piante madri di portainnesti di viti (164A000-264A00)

Art. 20 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia grandine, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia**, inizia **dalla schiusa delle gemme** e termina **con la caduta delle foglie** e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 1° novembre.

Art. 21 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione:**

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, **devono presentare i seguenti requisiti:**

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

Art. 22 - Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno qualità
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio; Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale	0
b)	Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale	30
c)	Più lesioni al midollo	45
d)	Qualche lacerazione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	60
e)	Più lacerazioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	80

Definizioni:

Qualche fino a 3
Più oltre 3

Sono considerate perdute e pertanto valutate solo come danno di quantità le talee che, a seguito di danni provocati dagli eventi in garanzia, non possono essere in alcun modo recuperate, talee non ottenute per stroncamento del sarmento.

Vivai di piante da frutto, kiwi e di olivo (vivai piante da frutto pomacee e drupacee e vivai piante di olivo) (062A000 - 123A000)

Art. 23 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia grandine, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio **dalla schiusa delle gemme** e termina alle ore 12.00 del 1 novembre.

Art 24 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda gli astoni di un anno e/o knips nella loro interezza, fusto centrale e rami anticipati laterali, **con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre**. Le piante che sono destinate a formare i knips sono assicurabili anche se evidenziano danni da eventi atmosferici in garanzia verificatesi nell'anno precedente.

Per le sole piante coltivate con doppio apice vegetativo e doppio fusto, il numero dei colpi relativi alle Definizioni di frequenza (Rada, Qualche, Numerose) viene aumentato del 70% e per la valutazione dei danni da sveltamento si considera esclusivamente la cima più alta.

Art. 25 - Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE (062A000) - Tabella

	% danno qualità
a) Pianta illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide	0
b) Pianta con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	15
c) Pianta con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5	30
d) Pianta con numerose lesioni inferiori a cm 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm 1,5. Rade lacerazioni - Pianta sveltata	50
e) Pianta con numerose lesioni superiori a cm 1,5 non rimarginate e/o lesioni che hanno provocato lo spezzamento di due rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione.	65
f) Pianta con numerose lacerazioni che hanno provocato lo spezzamento di più di due rami anticipati.	80

VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE - Tabella

	% danno qualità
a) Pianta illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	0
b) Pianta con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm 1,5 o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5	10
c) Pianta con numerose lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	20
d) Pianta con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm 1,5	30
e) Pianta con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm 1,5 o con qualche lacerazione	60
f) Pianta con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all'astone in particolare sotto alla linea d'impalco (inferiore a cm 50).	80

VIVAI PIANTE DI OLIVE (123A000) - Tabella

	% danno
--	---------

	qualità
a) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b) Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	10
c) Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate	30
d) Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con sveltamento apicale ed astoni gravemente compromessi nel loro normale accrescimento	65
e) Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi	80

N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati. Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

Sono considerati perduti e pertanto valutati solo come danno di quantità gli astoni che non possono essere in alcun modo recuperati e che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati:
stroncature, numerose lacerazioni che possono provocare la rottura di almeno cinque rami anticipati; profonde lacerazioni dei tessuti legnosi.

NB: Per lesione si intende una ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione il cui callo cicatriziale riuscirà a ripristinare la normale funzionalità della pianta;
Per lacerazione si intende una ferita che si presenta estesa e profonda che, pur presentando manifestazioni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale;
Per rottura di rami si intende il troncamento del ramo per almeno due/terzi del proprio sviluppo.

Vivai di pioppi (pioppi in vivaio 063A000)

Art. 26 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia grandine, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia** - ha inizio:

- per i vivai di un anno **ad attecchimento avvenuto**,
- per i vivai di due anni **dal 1° marzo**,

e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 1° novembre.

Art 27 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata

Art. 28 - Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Vivaio di un anno:

Tabella

	% danno qualità
a) Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b) Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base	25
c) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	55

d)	Più lesioni non rimarginate al legno; curvatura lieve intervenuto oltre i primi 100 cm	80
----	--	----

Vivaio di due anni:

Tabella

		% danno qualità
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimparata al legno	35
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno; curvatura lieve intervenuto oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel secondo anno	60
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate al legno; curvatura lieve intervenuto entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel secondo anno	80

Nesti di vite

Art. 29 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La **garanzia grandine**, Fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia** - **ha inizio dal germogliamento e termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 1° novembre.**

Art 30 - Operatività della garanzia

La garanzia è prestata per i soli nesti di vite, secondo le norme vigenti e possono essere assicurati **esclusivamente se rappresentano il solo prodotto ottenibile**. Pertanto, è vietato assicurare sullo stesso vigneto i nesti e l'eventuale uva da vino o da tavola ottenibile.

I nesti per i quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- a) **diametro compreso tra 6,5 e 14 mm.**
- b) **Lunghezza compresa fra 3 e 4 cm (di cui almeno 1 cm sopra la gemma e 2 sotto la gemma).**

Art. 31 - Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti di danno:

a)	Illesi; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o il midollo	30

N.B. I nesti persi per troncatura del tralcio o distrutti (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) ed in condizioni da non potere essere destinati alla trasformazione industriale o che, comunque, presentino lacerazioni al cilindro centrale o al midollo, in prossimità della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

L'effetto del danno che abbia comportato:

- **Rimarginazione dei tessuti è definita lesione**
- **Mancata rimarginazione dei tessuti è definita lacerazione**

CEREALI DA GRANELLA O DA SEME

Art. 32 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* - la garanzia grandine comunque non può decorrere prima dell'emergenza e cessa comunque alle ore 12.00 del 20 luglio.

Art. 33 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO (001A000) E DURO (901A000), ORZO (601A000), TRITICALE (301A000), AVENA (401A000), SEGALE (501A000), FARRO (701A000).

Art. 34 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	20	30

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Per l'orzo da birra certificato da specifici contratti di coltivazione, ai soli fini della determinazione del danno di qualità, si applica la tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	18	24	34	45	55	60

La garanzia qualità si applica per danni relativi agli eventi assicurati accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 35 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/mq 220, per frumento, orzo e tritcale, farro a 150 per avena e segale, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni culturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

COCOMERI E MELONI

Art. 36 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* - la garanzia grandine comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa alle ore 12.00 del 90° giorno successivo alla data di trapianto che deve essere obbligatoriamente indicata sul certificato e comunque non oltre le seguenti date:

per le coltivazioni forzate:

- alle ore 12.00 del 1° agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 30 luglio per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni semiforzate:

- alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Settentrionale

- alle ore 12.00 del 5 agosto per l'Italia Meridionale e Insulare;
per le coltivazioni a cielo aperto:
- alle ore 12.00 del 30 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Meridionale e Insulare;

per le coltivazioni tardive:

- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma alla Società. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 32) - *Entità dei campioni* e come riportato all'inizio delle Condizioni Speciali.

Art. 37 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 38 - Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Cocomeri (011A000 tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni (206A000):

	Tabella	% danno qualità
Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo		0
Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo		25
Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo		50
Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo		75
Deformazioni molto gravi.		85

Cocomeri varietà Sugar Baby e simili (011B000):

	% danno qualità
Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo	0
Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo	10
Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo	35
Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo	75
Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	85

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

COLZA e SOIA

Art. 39 - Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza.

Art. 40 - Garanzia danni precoci

Colza (3170000)

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci da eccesso di pioggia avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante/mq la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione;

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Soia (0350000)

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	20	30

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci da eccesso di pioggia, avvenuti non oltre le ore 12 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 41 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 -*Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
 - dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il pisello e del 1° aprile per le altre colture.

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* -, per i seguenti eventi:

- sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;

Art. 42 – Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 43 - Campioni

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto dall' art.32 - *Entità dei campioni*, i campioni sono così determinati:

- due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file.

Art. 44 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni culturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

MAIS

DA GRANELLA - DA INSILAGGIO- DA BIOMASSA - DA SEME - DOLCE

Art. 45 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 -*decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.

Limitatamente all'avversità vento forte (prestabile solo se è stato effettuato il trattamento per la diabrotica), la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata

raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;

- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 46 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta seme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta seme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.**

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Art. 47 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DOLCE (205A000)

Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	15	20	28	34	40

MAIS DA INSILAGGIO (007A000) /BIOMASSA (3050000)

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	12	16	20	25	30

N.B. 1 Per il mais destinato a biomassa, nel caso il prodotto fosse colpito da grandine nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 10% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto considerate maggiori della percentuale massima applicata come sopra.

MAIS DA SEME (1050000)

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	10	15	20	28	34	40

N.B. 1 Per il mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

MAIS DA GRANELLA (0050000)

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	12	16	20	25	30

La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi FAO 600-700) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per mais da silo, biomassa e granella, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per mais dolce, alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

MELANZANE

Art. 48 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia grandine decorrere ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
95	I - 20	30
115	II - 30	60
130	III - 30	90
145	IV - 20	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Art. 49 - Operatività della garanzia

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 50 – Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella.

Tabella

	% danno qualità
--	-----------------

a)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	20
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	40
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	60
f)	Deformazioni molto gravi.	75

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PATATE

PATATA DA INDUSTRIA

Art. 51 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza, e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 52 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 53 - Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	DANNO %
A	0
B - B1	25
C	40

N.B.:

FASCIA "A" patate idonee alla produzione di "chips"

FASCIA "B" - "B1" patate idonee alla produzione di "stiks"

FASCIA "C" patate idonee alla produzione di fiocco / purè

Art. 54 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 55 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 56 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 57 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione <u>non</u> superiori: • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50

d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85
-----------	--	-----------

Art. 58 – Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

PEPERONI

Art. 59 –Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso, gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	0	25	0	100

(*) Per i giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.

Per la produzione a ciclo estivo la garanzia grandine cessa, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto così come indicato nella tabella sopra riportata. Per la produzione a ciclo autunnale (per trapianto dal primo luglio in poi), la garanzia grandine cessa comunque alle ore 12.00 del 20 novembre, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sopra riportata.

Art. 60 – Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 61 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella

Tabella

		% danno qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti; lievi bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo	30
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati	55

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORO

Art. 62 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art.10 - Decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia:

- **decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto.**
- **si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta**

La garanzia grandine cessa comunque alle ore 12,00 del 110° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre.

Art. 63 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

A deroga dell'art. 20 C.G.A. - *Esclusioni*, sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno; la garanzia grandine cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 62 che precede.

Per quanto concerne l'evento sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 40 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 64 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Pomodori da pelati: (008A000)

Tabella

		% danno qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi;	0

b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide; qualche ammaccatura	5
c)	Più ammaccature; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	15
d)	Lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	30
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	55
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere: (009A000)

Tabella

		% danno qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide; qualche ammaccatura;	5
c)	Più ammaccature; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	10
d)	Lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	20
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	50
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	70

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Pomodoro da mensa (010A000)

Tabella

		% danno qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide; qualche ammaccatura;	5
c)	Più ammaccature; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	15
d)	Lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	35
e)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
f)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
g)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	90

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 65 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia e sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, la Società potrà risarcire previo accordo transattivo, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.*

RISO e RISO SEME

Art. 66 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia decorre dall'emergenza. Relativamente all'avversità VENTO FORTE la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 15 settembre. Il superamento dei dati oggettivi per il superamento della avversità VENTO FORTE sarà verificato con una tolleranza del 10%.

Art. 67 – Riso Indica, lungo B)

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio – Artico – Asia – Brezza – Cadet – Centro – CL26 – CL46 – CL71 – CL80 – CL XL 745 – Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB – Eolo – Ermes – Fast – Febo – Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio – Giano – Giove – Gladio – Libero-Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano – Oscar – Perseo – Porto – Sagittario – Santerno – Saturno – Scudo – Sillaro – Sirio cl – Sprint – Tanaro – Teseo – Thaibonnet – Tigre – Urano – Zena, devono essere elencati separatamente.

Art. 68 – Evento sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, per un periodo di almeno due giorni consecutivi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 69 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Limitatamente ai danni da grandine, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente determinato come di seguito riportato:

Riso (0040000)	TABELLA DANNO DI QUALITÀ PER LA GRANDINE								
Percentuale perdita di qualità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	7	9	11	13	15	17

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione

TABACCO

Art. 70- Oggetto dell'assicurazione e cessazione della garanzia

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2848/98 del 22/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia grandine ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 delle date e per le percentuali di prodotto indicate di seguito:

Data % di prodotto fuori rischio Varietà Tabacco

20/09 100 precoci di Bright
30/10 100 Burley e altre varietà di Bright e di altri tabacchi
La garanzia Gelo/Brina termina alle ore 12.00 del 20/10.

Art. 71 - Quantificazione del danno Tabacco (0960000)

Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le due cotiledonari e le successive quattro della corona basale, sono:

tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;

tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

In ogni caso, con riferimento alle suindicate evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario (U.E.), riconosciuto al prodotto.

La valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;

al mancato accrescimento delle foglie;

alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da considerarsi tale.

Modalità di perizia: il danno viene riferito al numero delle foglie esistenti al momento del sinistro.

Art. 72 - Quantificazione del danno Kentucky (961A000)

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;

al mancato accrescimento delle foglie;

alle foglie perdute per il 100% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Modalità di perizia: il danno viene riferito al numero delle foglie esistenti al momento del sinistro.

Art. 73 - Denunce di danno

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 74 - Adempimenti in caso di danno

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'**art. 31 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

CIPOLLA, CIPOLLINA, AGLIO, SCALOGNO IN PIENO CAMPO

Art. 75 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'*art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia grandine decorre dall'emergenza o dalla data di trapianto ed è prorogata, se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo **per 7 giorni dall'estirpo**.

L'assicurato è in obbligo di comunicare preventivamente alla Società con telegramma, fax o e-mail la data dell'estirpazione.

Art. 76 - Operatività della garanzia

La data della semina o del trapianto deve essere indicata obbligatoriamente in polizza.

La garanzia grandine ha inizio all'emergenza. In deroga a quanto previsto dall'Art.10 decorrenza e cessazione della Garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i sette giorni successivi a quello della raccolta.

La data di raccolta dovrà essere comunicata alla direzione della Società a mezzo telegramma o telefax da effettuarsi nel giorno stesso dell'inizio della raccolta.

Art. 77 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE o disciplinare di produzione.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	35
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70

I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Nel caso di pioggia nel periodo in cui il prodotto viene lasciato ad essiccare in campo, i danni provocati dalla stessa, saranno indennizzati come stabilito nel comma precedente e ciò in deroga alla definizione dell'evento eccesso di pioggia.

N.B. Le piante o i bulbi distrutte vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

**PIANTE PORTASEME
SEME DI PIANTE ORTIVE IN PIENO CAMPO**

Art. 78 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' **Art. 10 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia grandine decorre:**

- **dall'emergenza in caso di semina;**
- **ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.**

è prorogata, se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo **per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio.**

L'assicurato è in obbligo di comunicare preventivamente alla Società con telegramma, fax o e-mail la data del taglio o dell'estirpazione.

Art. 79 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetti, idoneo alla destinazione prevista.

Sul certificato per ciascun appezzamento, deve essere indicata la data della semina o trapianto e la data presunta della raccolta.

A parziale deroga dell'Art. 23 - *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, l'evento deve essere comunicato alla direzione della Società a mezzo telegramma, fax o e-mail, entro le 24 ore successive all'evento stesso.

Art. 80 - Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità è **convenzionalmente calcolato** sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	15	18	24	30	35	35

BARBABIETOLA

BARBIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE 0280000)

Art. 81 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' **Art. 10** - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre **dall'emergenza**.

Art. 82 - Danno di qualità - Tabella di maggiorazione

La garanzia si riferisce alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, **si effettua CONVENZIONALMENTE** sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, **semprech  sia riscontrabile un danno da defogliazione, nei termini sotto riportati**:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<3 0	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
1^ GIUGNO	0	2	5	7	8	10	12	14	16
2^ GIUGNO	0	3	6	8	10	13	15	18	20
3^ GIUGNO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
1^ LUGLIO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
2^ LUGLIO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
3^ LUGLIO	0	3	6	8	10	13	15	18	20
1^ AGOSTO	0	2	5	7	8	10	12	14	16
2^ AGOSTO	0	0	0	5	6	8	9	10	12
3^ AGOSTO	0	0	0	0	5	6	8	9	10

BARBABIETOLA DA SEME (SEME BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 0150000)

Art. 83 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' **Art. 10** - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la **garanzia grandine decorre dall'attecchimento,   prorogata**, se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo **per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio**. L'Assicurato   in obbligo di comunicare preventivamente alla Societ  con telegramma, fax o e-mail la data dell'estirpo o del taglio.

Art. 84 - Operativit  della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetti, idoneo alla destinazione prevista.

Sul certificato per ciascun appezzamento, deve essere indicata:

- la data del trapianto
- il tipo di seme prodotto: monogerme o plurigerme

La resa assicurata riguarda esclusivamente il prodotto delle piante porta seme.

A parziale deroga dell'Art. 23 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, l'evento deve essere comunicato alla direzione della societ  a mezzo telegramma, fax o e-mail, entro le 24 ore successive all'evento stesso.

Art. 85 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità è **convenzionalmente calcolato** sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	8	12	16	20	25	30	40	40

PISTACCHIO (1240000)

Art. 86 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo restando quanto previsto dall' 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, ha inizio a partire dal 5 maggio e comunque ad avvenuta allegagione.

La garanzia grandine termina alle ore 12.00 del 10 settembre.

La garanzia vento forte cessa in ogni caso alle ore 12.00 del 20 agosto.

Art. 87 – Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno qualità
a)	Illesi;	0
b)	Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	10
c)	Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso	30
d)	Più lesioni all'endocarpo e/o alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica	50
e)	Lieve lesione al seme (parte edule)	75

Sono considerati persi i frutti con più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme; frutto asportato e/o distrutto.

CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)

Art. 88 – La garanzia grandine termina alle ore 12.00, fermo quanto previsto dall'art. 10 – *Decorrenza e cessazione della garanzia* cessa alle ore 12.00 del 115° giorno dalla data di trapianto e comunque il:

15 settembre per l'Italia settentrionale;

20 ottobre per l'Italia settentrionale riferito ai trapianti o semine fatti dal 01 luglio in poi;

25 ottobre per l'Italia centrale;

10 novembre per l'Italia meridionale e le isole.

Art. 89 – In relazione ai disposti dell'art. 2 - Oggetto della garanzia, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

		% danno qualità
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo;	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi;	75



I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato.

APPENDICE N° 1 – DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI ALLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI POLIZZA

1.a DECORRENZA DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto dall'Art.10 - *Decorrenza e cessazione della Garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società assicuratrice ha inizio, comunque, non prima delle ore 12 del:

- **06/03/2026 per le garanzie grandine e vento forte;**
- **15/03/2026 per tutte le altre avversità ad eccezione di siccità e accessorie**

1.b ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE IN GARANZIA

Ai sensi dell'Art.21 *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato: "L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite da anterischio del che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.

Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'Assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del c.c.

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.c RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL'ORIGINE

1) POLIZZA tipologia C) (quindi ad esclusione di quelle di tipologia A e B):

A parziale deroga del disposto dell'Art.22 *Riduzione del prodotto assicurato e del premio* delle Condizioni Generali di Assicurazione è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l'uva, per le olive per tutte le garanzie ad eccezione del gelo e brina, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dagli eventi

sopraindicati, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- **1° giugno 2026 per uva da vino;**

- **10 giugno 2026 per drupacee medio tardive; pomacee medio tardive, noci, castagne, actinidia, cachi e olive;**

Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per specie e varietà precoci. Non sono inoltre ammesse per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della garanzia grandine a maggio.

(*) Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Shiro o Goccia d'oro; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà William. N.B.: per albicocche tardive si intendono tutte le varietà con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Kioto, ma per esse è prevista la sola possibilità di riduzione del prodotto con storno proporzionale del premio.

2) POLIZZA tipologia A) e B)

È concessa, per tutti i prodotti, solo la riduzione proporzionale del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dagli eventi assicurati, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata

In entrambi i casi sopra riportati le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Condifesa secondo le modalità previste dall'appendice 2.b – *Modalità di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione* della Polizza Convenzione. Le domande di riduzione convalidate dal Condifesa, che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Direzione della Società assicuratrice, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo raccomandata o telegramma o posta PEC - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Condifesa entro e non oltre 15 giorni dalla data della richiesta. Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

1.d UVA DA VINO VARIETA' CORVINA E CORVINONE

"In caso di grandine su varietà corvina e corvinone di uva da vino, il disseccamento totale o parziale del grappolo, sarà considerato danno diretto sempre che non vi siano presenze significative di fitopatie o infezioni fungine".

1.e TABACCO: garanzia Vento Forte

La garanzia Vento Forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco e viene estesa ai danni conseguenti alla piegatura e/o ginocchiatura delle piante.

Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

La Società riconoscerà un importo massimo di € 300,00 per ettaro o frazione di esso quale indennizzo convenzionale dei danni subiti da vento forte, subordinato al raddrizzamento delle piante nell'ambito della superficie interessata dall'avversità vento forte, sempreché detta avversità si intenda assicurata e risulti richiamata sul certificato di assicurazione.

APPENDICE N° 2 – PATTUIZIONI GESTIONALI

2.a TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

I termini inderogabili di accettazione dei certificati di assicurazione sono quelli previsti dal Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026.

2.b Modalità di assunzione dei rischi - Redazione dei certificati di assicurazione

A) I certificati di assicurazione agevolati devono essere compilati in ogni loro parte, indicando gli eventi atmosferici posti in copertura e comprendere:

- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale (o Piano di Gestione Individuale dei Rischi – PGIR);
- il tasso di tariffa applicato per ogni garanzia e l'importo totale del premio;
- le franchigie applicate, distinte per avversità e l'eventuale soglia minima di danno;
- Riferimento al Piano Gestione Individuale allegato al Certificato;
- la superficie espressa in ettari di ogni singola partita arrotondata al quarto decimale (mq);
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- il numero di piante;
- il sistema di allevamento con il relativo codice;
- la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata.

Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: "produzione biologica" e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.

Su ogni certificato occorre, infine, indicare obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

- "All'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'assicurato si impegna a produrre la planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate".
- la dichiarazione che "La produzione assicurata è la media della produzione annua ottenuta nei tre anni precedenti, oppure calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata" (in base al PGRA vigente).
- La dichiarazione con la quale "L'assicurato dichiara di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune oggetto di copertura (art.2 comma 4 D.lgs. n°102/04)".

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel P.G.I.R. In caso di contrasto, se a conoscenza, il Contraente si impegna a segnalare la discordanza all'Intermediario Assicurativo che ha presentato il certificato di assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

L'Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la prevista dichiarazione predisposta dal Contraente, che sarà fatta pervenire al Condifesa in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.

B) I certificati, firmati dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, saranno redatti in cinque esemplari, da consegnare al Contraente per la convalida. L'agente/intermediario Assicurativo o il Rappresentante della Società dovrà far

pervenire al Contraente i certificati di assicurazione debitamente sottoscritti entro 30 giorni dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti (A500). Le cinque copie del certificato convalidate sono così destinate:

- una al Contraente;
- quattro per l'Agenzia, delle quali una dovrà essere restituita al Socio, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso ed una destinata alla Società.

- C) La firma dell'Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Società, apposta sul certificato di assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, la firma dell'Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.
- D) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.
- E) Entro 20 giorni dal ricevimento della copia dei certificati di assicurazione, il Contraente dovrà comunicare alla Direzione della Società - Ramo Grandine - gli estremi dei certificati eventualmente non convalidati. Qualora il Contraente ometta di segnalare entro 20 giorni gli estremi dei certificati non convalidati, questi ultimi concorreranno a formare l'elenco provvisorio dei beneficiari, sulla base del quale la Compagnia provvederà a calcolare un prospetto ipotetico dei premi annuali.
- F) I certificati di assicurazione, convalidati dal Condifesa, saranno ritirati dall'Intermediario Assicurativo, a sue spese.
- G) La copia del certificato di assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Società, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

2.c POLIZZA DI REGOLAZIONE DEL PREMIO

In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna per tutti i prodotti, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Entro 30 giorni antecedenti alla data ultima per il pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione, il Contraente restituirà alla stessa l'elenco definitivo dei certificati, emendato dei certificati di assicurazione che non siano stati consegnati in originale, con relativa autocertificazione, al Condifesa, sulla base del quale si provvederà alla quadratura e al calcolo dei premi definitivi di polizza per l'annualità corrente.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

2.d CONSEGNA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione Collettiva, ha ricevuto dalla Società le relative Condizioni di Assicurazione;
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate direttamente dagli Intermediari della Società a tutti i Soci assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Convenzione Collettiva.

APPENDICE N° 3 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

3.a COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Società prende atto dell'impegno del Condifesa a versare l'importo presumibile del premio, calcolato come sopra detto, con valuta fissa al:

- **26 novembre 2026 per la quota relativa alle coperture di tutti i prodotti;**
previa presentazione delle polizze di regolazione premio da parte della Compagnia stessa, sul seguente c/c bancario:

IBAN

IT 31 D 05387 03203 000 002 376 837

Intestato a **ACRISURE AGRICOLTURE SRL**

Successivamente alla riscossione del premio la Società rilascerà relativa quietanza.

Entro trenta giorni antecedenti la data di pagamento dei premi la Società invia al Contraente l'elenco dei certificati per la quadratura dei premi in formato elettronico, ad avvenuta quadratura la Società invierà entro le date al punto a) e b) relativa lettera richiesta premio e trasmetterà al Contraente le rispettive polizze riepilogative.

Entro 5 giorni dall'incasso dei premi la Società rilascia al Consorzio le relative quietanze.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza/convenzione.

3.b PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal **14 dicembre 2026** ed entro e non oltre il 31 dello stesso mese, salvo diversa volontà del Socio.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati di conteggio degli indennizzi, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

Entro trenta giorni antecedenti la data di pagamento dei risarcimenti la Società invia al Contraente l'elenco dei Soci aventi diritto al risarcimento.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso, nella sua totalità, del premio dovuto dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino all'effettivo incasso del premio anzidetto.

In caso di ritardato pagamento, imputabile alla Società, gli indennizzi dovuti saranno maggiorati dell'interesse legale da liquidarsi contestualmente con l'indennizzo stesso.

3.c INSOLVENZA DEI SOCI

Il Condifesa segnala entro il **04 dicembre 2026** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. Nel caso di insolvenza, la Società depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Condifesa, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale indennizzo a saldo.

Tali operazioni, potranno comportare lo slittamento dei pagamenti dei relativi indennizzi oltre il 31 dicembre 2026.



Il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

Le cessioni di credito non sono concedibili a terzi, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente tra Contraente e Società.

APPENDICE N° 4 – PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto dall'Art.33 *Perizia d'appello* delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del Terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali Terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun Terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del Terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione, a richiesta di una delle due parti, di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

Cognome nome	indirizzo	Telefono	Prodotti
ELISEO dr. ENRICO	Via Colle delle Api, 132 86100 CAMPOBASSO	0874/482842 335/8128057	Frutta ed Uva
ARDIZZONE dr. ALESSANDRO	Via Vecchia Ognina, 161 95127 CATANIA	095/377436 335/5441535	Frutta ed Uva
ROSSI p.a. ISAIA	Via Viola Camatte, 148 46020 Pegognaga (MN)	0376/550976 348-8055212	Frutta ed Uva
RICCI MACCARINI p.a. MARIO	Via Cantoncello, 21 48022 Lugo (RA)	0545/24327 349-6516793	Frutta ed Uva
GOZZO dr. ELIO	Via Borgonovo, 362 37043 Castagnaro VR	0442/675383 333-1142777	Frutta ed Uva
BALLANI p.a. LAURO	Via Fantati, 1110 45038 Polesella (RO)	0425/94532 348-7849822	Cereali e Soia
TECCHIO p.a. EGIDIO	Via Frassenara, 21 36040 Orgiano (VI)	0444/785398 346-8014971	Cereali e Soia
ALIPRANDI dr. GIANANTONIO	Via Palazzina 8/A 26020 S. BASSANO (CR)	0374/340870 338-7113528	Cereali e Soia
ARDIZZONE dr. ALESSANDRO	Via Vecchia Ognina, 161 95127 CATANIA	095/377436 335/5441535	Prodotti Speciali
GOZZO dr. ELIO	Via Borgonovo, 362 37043 Castagnaro (VR)	0442/675383 333-1142777	Prodotti Speciali
ELISEO dr. ENRICO	Via Colle delle Api, 132 86100 CAMPOBASSO	0874/482842 335/8128057	Prodotti Speciali

APPENDICE N° 5

COASSICURATRICI PARTECIPANTI E LE LORO QUOTE

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società di seguito indicate:

NET INSURANCE S.p.A. Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 Roma | 65%
REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino | 35%

Ciascuna delle suddette Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota sopra indicata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Società NET INSURANCE S.p.A. a tale scopo designata quale Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto anche delle Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto (ivi compresa l'emissione dei documenti e la sottoscrizione degli stessi anche in nome e per conto delle Coassicuratrici), l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare gli esperti del caso (periti, consulenti, ecc.).

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del contratto, ciascuna Società concorre al pagamento del risarcimento liquidato in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. La Delegataria rilascerà quietanza unica per l'ammontare complessivo dell'indennizzo spettante a ciascun Assicurato e chiederà direttamente alle Coassicuratrici il rimborso della quota di pertinenza delle stesse.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.

Il Contraente

Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

A handwritten signature in blue ink over the printed name 'Il Presidente'.

NET INSURANCE

L'Amministratore Delegato

A handwritten signature in blue ink.

(Andrea Battista)



ALLEGATO n° 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

La Società ed il Condifesa concordano di adottare la tabella di prezzi allegata alla presente Convenzione.

ALLEGATO n° 2 – TARIFFE DI PREMIO

CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto dall'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di elevazione della franchigia minima, prevista per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono previsti i seguenti sconti della tariffa di premio, con arrotondamento al secondo decimale:

- passaggio da fr. 10% a fr. 15% - sconto del 15% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da fr. 10% a fr. 20% - sconto del 30% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da fr. 10% a fr. 30% - sconto del 40% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%.

In caso di elevazione della franchigia minima 15% a franchigia 20%, oppure 30% e di elevazione della franchigia minima 20% a franchigia 30%, lo sconto sulle tariffe di premio riferite alle franchigie 15% e 20% viene calcolato per interpolazione con riferimento agli sconti applicati per l'elevazione della franchigia base 10%.

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Le riduzioni di tariffa sottoindicate sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine.

GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80%;
- per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 80%;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 65%.

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine chiusura anticipata a 10 giorni prima della raccolta, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art.2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 50%.

Per le produzioni protette da reti antigrandine la garanzia GRANDINE cessa alle ore 12 del:
- 31 maggio per l'actinidia, albicocche, ciliegie, mele, pere, pesche, nettarine e susine

GARANZIA GELO/BRINA

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte fino al 40%, con arrotondamento al secondo decimale.



L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
- potenza del motore non inferiore a 150 cv.

ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
- potenza del motore non inferiore a 250 cv.

TARIFFE DI PREMIO

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun certificato di assicurazione in base ai seguenti elenchi di tassi percentuali.

ELENCO TARIFFE DI PREMIO